

REGOLAMENTO ATTUATIVO del

PIANO DI GESTIONE della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano

Commissario ad acta Dott. Vito Consoli

D.P. R.L. T00468 del 16/12/2015

## Indice

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI .....	4
<b>Articolo 1 – Finalità e Organismo di Gestione .....</b>	<b>4</b>
<b>2 - Norme generali.....</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 3 - Norme integrative per le Aree di Tipo 1 .....</b>	<b>7</b>
<b>Articolo 4 - Norme integrative per le Aree di Tipo 2 .....</b>	<b>8</b>
SEZIONE II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE .....	8
<b>Articolo 5 - Norme comuni.....</b>	<b>8</b>
<b>Articolo 6 - Norme per gli interventi nell’Ambito Costiero (Unità di Gestione IX, X, XI, XII).....</b>	<b>9</b>
<b>Articolo 7- Norme per gli interventi urbanistico-edilizi nell’Ambito Costiero (Unità di Gestione IX, X, XI, XII).....</b>	<b>9</b>
<b>Articolo 8 - Norme per gli interventi selvicolturali nell’Ambito delle Formazioni boscate naturali e seminaturali, nell’Ambito Agricolo e in quello Costiero (Unità di Gestione XIII, XIV, XV, XVI, I, VIII, XI) .....</b>	<b>10</b>
<b>Articolo 9 - Norme per gli interventi urbanistico-edilizi nell’Ambito delle Formazioni boscate naturali e seminaturali (Unità di Gestione XIII, XIV, XV, XVI).....</b>	<b>11</b>
<b>Articolo 10- Attività agro-pastorali. Promozione ed esercizio di attività agricola. Norme per gli interventi nell’Ambito Agricolo (Unità di Gestione I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII) .....</b>	<b>12</b>
<b>Articolo 11 - Norme per gli interventi urbanistico-edilizi nell’Ambito Agricolo (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII) .....</b>	<b>13</b>
<b>Articolo 12 - Disciplina dei “Piani di Utilizzazione Aziendale”.....</b>	<b>16</b>
<b>Articolo 13 - Contenimento dei rischi da prodotti fitosanitari per l’ambiente ed interventi nell’ambito agricolo (le Unità di Gestione I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII) per la tutela del reticolo idrografico .....</b>	<b>17</b>
<b>Articolo 14 - Interventi per il risanamento ed il miglioramento della qualità delle acque superficiali: norme per gli interventi nell’Ambito Idrografico (Unità di Gestione XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII) .....</b>	<b>19</b>
<b>Articolo 15 – Norme per gli interventi urbanistico-edilizi nell’Ambito Idrografico (XVII, XVIII, XX, XXII, XIX, XXI) .....</b>	<b>21</b>
<b>Articolo 16 - Norme per gli interventi nel Sistema Insediativo .....</b>	<b>22</b>
<b>Articolo 17 - Norme per gli interventi sull’edilizia di valore storico, culturale e testimoniale .....</b>	<b>23</b>
<b>Articolo 18 - Norme per le modalità di esecuzione degli Interventi ed opere di carattere edilizio e infrastrutturale .....</b>	<b>26</b>
<b>Articolo 19 - Infrastrutture, viabilità e mobilità leggera.....</b>	<b>28</b>
SEZIONE III – ALTRE DISPOSIZIONI.....	30
<b>Articolo 20 - Marchi e logo della Riserva.....</b>	<b>30</b>
<b>Articolo 21 - Gestione della fauna .....</b>	<b>31</b>
<b>Articolo 22 – Indennizzo dei danni da fauna selvatica .....</b>	<b>31</b>
<b>Articolo 23 - Esercizio della pesca.....</b>	<b>32</b>
<b>Articolo 24 - Navigabilità .....</b>	<b>32</b>
<b>Articolo 25 - Interventi sui Beni Culturali .....</b>	<b>33</b>
<b>Articolo 26 - Cartellonistica e insegne.....</b>	<b>33</b>

<b>Articolo 27 - Arredo urbano e recinzioni .....</b>	<b>34</b>
<b>Articolo 28 - Valorizzazione dei beni di interesse culturale .....</b>	<b>35</b>
<b>Articolo 29 - Patrimonio culturale immateriale .....</b>	<b>35</b>
<b>Articolo 30 - Fruizione della Riserva .....</b>	<b>35</b>
<b>Articolo 31 - Sostenibilità della cantieristica negli interventi edilizi .....</b>	<b>37</b>
<b>Articolo 32 - Interventi sul verde pubblico.....</b>	<b>37</b>
<b>Articolo 33 - Attività di campeggio e pic-nic.....</b>	<b>38</b>
<b>SEZIONE IV –DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE E CONTROLLO .....</b>	<b>38</b>
<b>Articolo 34 - Strumenti degli Enti di Gestione .....</b>	<b>38</b>
<b>Articolo 35 - Organismo di controllo - Commissione di Riserva .....</b>	<b>38</b>
<b>Articolo 36 - Parere della Commissione .....</b>	<b>39</b>
<b>Articolo 37 - Nulla Osta dell’Ente Gestore.....</b>	<b>40</b>
<b>Articolo 38 - Sorveglianza .....</b>	<b>42</b>
<b>Articolo 39 - Efficacia ed Attuazione .....</b>	<b>42</b>
<b>Articolo 40 - Rapporto con gli altri strumenti di pianificazione .....</b>	<b>42</b>
<b>Articolo 41 - Sanzioni.....</b>	<b>42</b>
<b>Articolo 42- Norme speciali e di salvaguardia .....</b>	<b>43</b>

## SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 – Finalità e Organismo di Gestione

- a. Il presente Regolamento, in attuazione a quanto disposto nel Piano di Gestione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, istituita con D.M. del 29 marzo 1996, disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio della Riserva allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3 del citato D.M.
- b. Ai Comuni di Roma e Fiumicino, Enti Gestori, è affidata la gestione della riserva, per le aree di rispettiva competenza ai sensi dell'art. 5 co. 1 del D.M. 29/03/1996. Gli Enti Gestori rilasciano, per le aree di rispettiva competenza, i nulla osta di cui al presente Regolamento.
- c. La Commissione di Riserva è istituita ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DM 29 marzo 1996 e svolge le funzioni di cui all'art. 33 del presente Regolamento.

### 2 - Norme generali

1. In tutte le aree della Riserva, se non diversamente specificato nei successivi articoli, sono vietate:
  - a) ogni tipo di caccia, esercitata con ogni mezzo ed in qualsiasi forma;
  - b) l'uso di tagliole, lacci o bocconi avvelenati;
  - c) la cattura, l'uccisione della fauna selvatica in ogni fase del suo ciclo biologico, se non a tutela della pubblica incolumità, fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo sugli "Interventi sulla fauna";
  - d) la raccolta o la distruzione di uova e nidi di specie selvatiche protette;
  - e) l'introduzione di armi o attrezzi di altro genere atti alla caccia, all'uccisione, al ferimento ed alla cattura di animali selvatici, ad eccezione di quelli smontati ed inseriti in apposita custodia con il solo fine dell'attraversamento per raggiungere aree esterne alla Riserva ove l'attività venatoria sia consentita
  - f) l'apertura e l'esercizio di nuove cave o la riattivazione di quelle dismesse nonché il prelievo di inerti dagli alvei dei corsi d'acqua;
  - g) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi e impianti da fonti di energia fossili o non rinnovabile;
  - h) la raccolta ed il danneggiamento di materiale archeologico e paleontologico;
  - i) al di fuori dei centri abitati, perimetrati ai sensi del codice della strada, l'apposizione di nuova cartellonistica pubblicitaria o il rinnovo delle concessioni esistenti, fatta eccezione della

cartellonistica solo direzionale relativa a servizi e attività ricadenti nel territorio della riserva per la quale è necessario l'acquisizione del Nulla Osta;

- j) ogni alterazione dell'andamento longitudinale dei corsi d'acqua naturali e delle loro foci, della vegetazione ripariale e delle caratteristiche ambientali dei tratti interni dei corsi d'acqua ad eccezione degli interventi necessari per la pubblica incolumità e la riqualificazione naturalistico-ambientale, se autorizzati dall'Ente Gestore.
- k) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate;
- l) l'accensione di fuochi di qualsiasi tipo al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate, ad eccezione di quelli negli spazi aperti pertinenti le proprietà private; in ogni caso i fuochi consentiti potranno essere accesi solo ad una distanza superiore a 150 metri dalle abitazioni ed edifici, dalle strade pubbliche, dai boschi e dai gruppi di alberi e cespugli
- m) il transito con mezzi a motore su tutti i percorsi diversi dalla viabilità di cui al codice della strada nonché delle strade bianche poderali e interpoderali fatta eccezione dei mezzi deputati a soccorso, vigilanza, antincendio, trasporto invalidi e dei mezzi specificatamente autorizzati dalle autorità competenti;
- n) qualsiasi attività o manifestazione che produca livelli acustici superiori a quelli compatibili in area protetta ai sensi della L. 447/95 e s.m.i. salvo che per le attività agricole stagionali, cui si applicano i limiti massimi di emissione della classe III del D.P.C.M. 14 novembre 1997;
- o) gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi inquinanti di qualsiasi genere o provenienza e sversamenti di percolato provenienti da rifiuti non trattati.
- p) Non sono consentibili, in aree di tipo 1 e 2, interventi selvicolturali di trasformazione di boschi di caducifoglie in altre qualità di colture, la sostituzione di specie e la conversione di fustaie in cedui.
- q) Non sono consentibili interventi che possano aumentare il degrado del cotico erboso, sia ai fini del contenimento di fenomeni di dissesto ed erosione, sia ai fini del mantenimento della diversità e funzionalità ecologica delle formazioni vegetali.
- r) L'abbattimento o estirpazione di alberi isolati, in filare od in gruppi, l'estirpazione di siepi e arbusti, appartenenti a qualsiasi specie autoctona e facenti parte di associazioni vegetazionali naturali e seminaturali.

2. In tutte le aree della Riserva, se non diversamente indicato, sono sempre consentiti:

- a. interventi miranti alla riqualificazione ambientale ed alla conservazione della qualità naturalistica delle aree e dei beni culturali ed ambientali e interventi di realizzazione/ampliamento di strutture di supporto alla fruizione del patrimonio ambientale e storico-culturale, compatibili con l'aspetto e la vocazione delle aree, con particolari tipologie costruttive che garantiscano migliori prestazioni energetiche/ambientali e di qualità architettonica;

- b. gli interventi finalizzati alla riqualificazione e alla ricostituzione della vegetazione autoctona e tipica, quelli atti a prevenire gli incendi, i rischi alla pubblica incolumità e quelli strettamente indispensabili a garantire la conservazione del patrimonio monumentale storico-archeologico.
- c. interventi necessari a garantire la pubblica e privata incolumità, realizzati laddove possibile con tecniche e soluzioni di ingegneria naturalistica;
- d. interventi sulle alberature costituenti i filari frangivento, sulle alberature poste ai margini delle strade e nei parchi pubblici, finalizzati a favorire lo sviluppo equilibrato delle piante, ovvero:
  - la potatura di contenimento secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno;
  - la spalatura con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura;
  - la spollonatura al piede con taglio al colletto di polloni e ricacci.
  - abbattimento o estirpazione di:
    - I. piante da frutto o di coltivazioni arboree;
    - II. arbusti all'interno dei centri abitati, nei giardini pubblici e privati, lungo le strade, nonché nelle aree pertinenziali ai fabbricati, ad esclusione degli esemplari tutelati dalla vigente normativa in materia.
    - I. alberature malate/morte esclusivamente nei casi in cui le stesse risultino necessari per prevenire gravi rischi per la pubblica o privata incolumità o per indispensabili attività di riqualificazione e/o risanamento ambientale o ancora per interventi di adeguamento alla normativa .
- e. sugli immobili esistenti e legittimi le seguenti attività edilizie:
  - manutenzione ordinaria;
  - manutenzione straordinaria;
  - restauro e risanamento conservativo;
  - ristrutturazione edilizia;
- f. sulla rete stradale/ciclopedonale esistente:
  - manutenzione ordinaria;
  - manutenzione straordinaria;
  - adeguamento funzionale;
  - interventi finalizzati a migliorarne l'inserimento ambientale e paesaggistico.
- g. sulle reti dei sottoservizi e sugli impianti tecnologici:

- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- adeguamento funzionale e completamento;
- interventi finalizzati a migliorarne l'inserimento ambientale e paesaggistico.

la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili quando posti su edifici o tettoie di pertinenza di edifici, senza consumo di suolo.

- h. relativamente alla gestione delle risorse forestali per quanto non specificatamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni della L.R. 39/2002 e del Regolamento Regionale Forestale n. 7/2005 ss.mm.ii..

### Articolo 3 - Norme integrative per le Aree di Tipo 1

1. Nelle Aree di tipo 1 della Riserva, se non diversamente indicato negli articoli specificatamente riferiti alle UdG, sono vietati:
  - a) Le attività a carattere culturale non direttamente riconducibili alla fruizione della Riserva ed all'educazione ambientale, e quelle di fruizione diverse da quanto specificato all'art. 29, commi 6 e 7, se non concordate formalmente con l'Ente gestore,
  - b) Interventi di ristrutturazione edilizia se non finalizzati al riuso di manufatti esistenti per attività compatibili con l'aspetto e la vocazione delle aree
  - c) nuovi interventi di modifica del territorio e di ulteriore urbanizzazione, ad eccezione di quelli strettamente necessari ai fini della gestione o della fruizione della Riserva, nonché con particolare riferimento a quelli di adeguamento igienico-sanitario, al servizio di immobili/attività esistenti
  - d) interventi che modifichino lo stato e la funzione ecologica dei luoghi, se non attinenti ad opere necessarie per la messa in sicurezza idrogeologica, per i quali comunque devono essere privilegiate, laddove possibile, tecniche e soluzioni tipologiche di ingegneria naturalistica;
  - e) l'installazione di ripetitori di telefonia mobile;
  - f) I prelievi idrici dai corsi d'acqua superficiali sono vietati, ad eccezione delle concessioni di derivazione per i soli usi agricoli o zootecnici che siano in grado di assicurare, agli stessi corsi d'acqua, il minimo deflusso vitale. Sono altresì ammessi, previo Nulla Osta, i prelievi finalizzati al riempimento di eventuali bacini di accumulo a scopo irriguo o antincendio.
  - g) Ogni modificazione del regime delle acque se non autorizzata. Negli interventi sui corsi d'acqua devono essere privilegiate, laddove possibile, tecniche e soluzioni tipologiche di ingegneria naturalistica ;
  - h) La ricerca di acque sotterranee e lo scavo di pozzi, salvo gli interventi autorizzati dalle autorità competenti ai sensi della normativa vigente, previa acquisizione del Nulla Osta dell'Ente di Gestione.
  - i) il pascolo all'interno delle aree boschive, nelle fasce di vegetazione dunale e ripariale, qualora identificate come Habitat ai sensi della Direttiva 92/43/CE;
  - j) la pulizia meccanica delle aree, laddove presente un sistema dunale con elementi di vegetazione psammofila (avanduna e duna); l'uso di mezzi meccanici è consentita solo per le operazioni di carico dei rifiuti accumulati, senza interferire con l'area dunale. la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali selvatiche, con l'esclusione delle specie eduli e nel rispetto delle vigenti normative, nonché l'introduzione di specie alloctone, vegetali o animali,

che possono alterare l'equilibrio naturale, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previo Nulla Osta dell'Ente gestore.

#### Articolo 4 - Norme integrative per le Aree di Tipo 2

1. In via generale e salvo specifiche indicazioni prescritte per tipologia di Ambito, e Unità di Gestione in cui ricadono, sono consentiti gli interventi di trasformazione e di ulteriore urbanizzazione previsti dagli strumenti urbanistici vigenti. A tali aree trasformate si applicano le disposizioni relative all'ambito insediativo anche se non espressamente riportate in cartografia
2. Eventuali nuove edificazioni o trasformazioni potranno essere autorizzate, anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti, se:
  - a. finalizzate agli obiettivi istituzionali della Riserva;
  - b. alla realizzazione di servizi pubblici o impianti sportivi prioritariamente a servizio dei nuclei abitati limitrofi, a basso/medio carico urbanistico, e compatibili con l'assetto paesaggistico;
  - c. rivolte all'attuazione di eventuali piani di recupero, ristrutturazione e riqualificazione urbanistica;
  - d. per la realizzazione di strutture ed infrastrutture a servizio delle attività agricole, secondo quanto previsto dalla LR 38/99 art.57 e 57bis (PUA);
  - e. relative all'ambito insediativo;

## SEZIONE II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE

#### Articolo 5 - Norme comuni

1. Se non diversamente specificato, i contenuti delle norme riportate nei successivi articoli, si applicano sia alle Aree di Tipo 1 che di Tipo 2.
2. In via generale sono compatibili gli interventi volti al consolidamento la rete di mobilità lenta (ciclabile e pedonale), con strategie congrue alle aree di Riserva, recuperando là dove possibile tracciati esistenti al fine di ridurre al massimo nuove infrastrutture che possano impattare sugli equilibri naturali e sul paesaggio.
3. All'edilizia di valore storico, culturale e testimoniale, individuata nella Carta dell'Agro, negli strumenti di pianificazione comunali, nel PTPR (borghi e beni singoli identitari dell'architettura rurale – art.44 NTA), o da specifici studi approvati dall'EdG della Riserva si applica sempre quanto previsto per l'edilizia di valore storico, culturale e testimoniale (Sistema Insediativo, art. 17 commi d) – i) ) (anche se non perimetrati in tale sistema.
4. La ristrutturazione edilizia è consentita se finalizzata all'adeguamento sismico, alla realizzazione di strutture più sostenibili in termini di consumo di suolo e altre risorse naturali e migliori prestazioni energetiche, realizzate conformemente alla normativa vigente in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia.

## Articolo 6 - Norme per gli interventi nell'Ambito Costiero (Unità di Gestione IX, X, XI, XII)

- a) In nessun caso è consentita l'utilizzazione delle aree dunali se non per attività didattica
- b) L'attraversamento delle dune è permesso solo mediante l'utilizzo di appositi camminamenti per la mobilità ciclabile-pedonale provvisti di passerelle o altro materiale ecocompatibile.
- c) Non è consentito il parcheggio nell'area dunale.
- d) Ai fini della ricostituzione e mantenimento delle formazioni vegetali dunali, queste debbono essere delimitate da staccionate o altra forma di recinzione;
- e) La pulizia dell'arenile, laddove presente un sistema dunale con elementi di vegetazione psammofila (avanduna e duna) dovrà essere effettuata esclusivamente a mano, consentendo l'accesso ai mezzi meccanici per il solo carico dei rifiuti accumulati (cfr. Tav. Carta dei valori naturalistici)
- f) Il recupero ambientale, laddove necessario, deve avvenire preferenzialmente mediante l'installazione di barriere frangivento in materiale vegetale o la piantumazione di specie coerenti con le fasce di vegetazione ed in particolare con la messe a dimora di specie stabilizzatrici autoctone, appartenenti a popolazioni vegetali locali (quali ad esempio *Elytrigia juncea* e *Ammophila arenaria*).
- g) E' consentita l'apposizione di segnaletica solo con finalità informativo-didattiche della Riserva, nonché segnaletica stradale.
- h) vietato l'utilizzo di specie vegetali alloctone, con particolare attenzione alle specie invasive, per scopi ornamentali e nell'ambito di azioni di ripristino ambientale condotte da soggetti privati e pubblici;
- i) Evitare rimaneggiamenti meccanici del sedimento di foce e dell'arenile al fine di consentire il consolidamento dei detriti vegetali e delle deposizioni di sedimento fluviale lungo la costa e il ripopolamento da parte dell'avifauna.
- j) Nella fascia litorale in aree di tipo 1 non è consentito l'approdo di mezzi nautici a motore (moto d'acqua). Le autorizzazioni per altre attività sportive sono possibili a condizione che non disturbino la fauna e flora autoctona.

## Articolo 7- Norme per gli interventi urbanistico-edilizi nell'Ambito Costiero (Unità di Gestione IX, X, XI, XII)

- a) È vietata la realizzazione di nuove strutture, fisse o temporanee, anche se finalizzate alla fruizione degli arenili fatta eccezione per le opere a protezione della costa e per la pubblica incolumità preventivamente autorizzati.-Sulle strutture legittime esistenti per la fruizione degli arenili, censite negli strumenti di pianificazione generali e di settore (Piani di Utilizzazione Arenili) dei rispettivi Comuni si applica quanto stabilito all'art. 2 – Norme generali. La ristrutturazione edilizia è consentita se finalizzata all'adeguamento sismico, alla realizzazione di strutture più sostenibili in termini di consumo di suolo e altre risorse naturali e migliori prestazioni energetiche, realizzate conformemente alla normativa vigente in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia ed al recupero e riqualificazione paesaggistico-ambientale del contesto nel suo complesso.
- b) Al di fuori della stagione balneare come definita dalle apposite ordinanze comunali o dell'intero arco dell'anno per le attività finalizzate alla destagionalizzazione della fruizione degli arenili, dette strutture dovranno essere rese del tutto inattive e laddove previsto, rimosse.

- c) Sugli immobili esistenti e legittimi diversi da quelli di cui al precedente comma si applica quanto stabilito all'art. 2 – Norme generali. Sono esclusi ampliamenti se non finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche.
- d) SONO CONSENTITI NUOVE EDIFICAZIONI IN AREE DI TIPO 2, LIMITATAMENTE A ALL'ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANA VIGENTI E SOLO SU AREE DI SEDIME GIA' TRASFORMATE E NEI LIMITI DELLA CUBATURA ASSENTITA
- e) Nel tratto compreso tra la foce del Fosso Tellinano, a sud, e il limite della Riserva Statale (Spiaggia libera di Castelporziano, 7° ed 8° cancello) vengono fatti salvi gli interventi di cui al Regolamento Balneare Regionale (Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative" approvato con DGR 485 del 4/08/2016 in attuazione dell' art 7 della L.R. n. 8 del 26/06/2015), consentendo alle strutture legittime la possibilità di installare strutture temporanee e stagionali a basso impatto, l'utilizzo dei parcheggi e della viabilità interna e degli ulteriori manufatti legittimi esistenti

**Articolo 8 - Norme per gli interventi selvicolturali nell'Ambito delle Formazioni boscate naturali e seminaturali, nell'Ambito Agricolo e in quello Costiero (Unità di Gestione XIII, XIV, XV, XVI, I, VIII, XI)**

1. È vietato il taglio degli alberi in cui si sia accertata la presenza di nidi utilizzati da specie selvatiche protette. Qualora l'eventuale crollo delle alberature possa determinare pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, sono comunque consentite le necessarie potature
2. Gli interventi selvicolturali previsti nei Piani Forestali sono sottoposti al nulla osta dell'Ente di Gestione, che può prevedere ulteriori prescrizioni e modalità esecutive.
3. In ogni intervento forestale dovrà essere garantita la conservazione di tutte le specie forestali fruttifere presenti, un'adeguata presenza delle specie secondarie ed accessorie, la presenza degli esemplari monumentali, degli alberi secchi e di tutti quelli cavi, in qualsiasi stato fenotipico o di sviluppo si trovino, ferma restando, per gli alberi secchi e/o malati, la valutazione dell'Ente competente riguardo alle problematiche fitosanitarie.
4. In relazione a elevati rischi di incendio l'Ente di Gestione può autorizzare l'apertura di nuove piste forestali nel rispetto della vigente normativa. Tali piste non potranno essere utilizzate per lavori di utilizzazione boschiva e di esbosco prima di 5 anni dalla loro realizzazione.
5. L'Ente di Gestione, ottemperando a quanto dettato dall'articolo 8 della legge 353/2000, propone al Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, di intesa con la regione Lazio, apposito Piano Anti Incendio.
6. In Aree di tipo 1 è vietato il taglio produttivo dei boschi e la manomissione della macchia mediterranea, ad eccezione degli interventi necessari finalizzati alla riqualificazione e alla ricostituzione della vegetazione autoctona e tipica, anche tramite interventi di avvio all'alto fusto, quelli atti a prevenire gli incendi, i rischi alla pubblica incolumità e quelli strettamente indispensabili a garantire la conservazione del patrimonio monumentale storico-archeologico;

7. Nelle sole Aree di tipo 2 è permesso l'utilizzo dei boschi attraverso tecniche e principi di selvicoltura naturalistica che debbono essere previsti, per superfici boscate superiori a 3 ettari, in Piani di Gestione e Assestamento Forestale o Piani di Taglio e autorizzati dall'Ente Gestore,
8. Nelle pinete, va ridotto l'impatto antropico, anche attraverso una limitazione in particolari settori e circostanze, dell'accesso del pubblico e della circolazione dei veicoli;
9. Le pinete a pino domestico (*Pinus pinea*) vanno salvaguardate e gestite con potature, a carico dei rami pericolanti, prevenendo l'attacco di parassiti, nonché favorendo la crescita degli elementi di macchia mediterranea; gli interventi di abbattimento dei pini devono riguardare solo esemplari a rischio di schianto, comprovato da una relazione sullo stato di stabilità redatto da un tecnico abilitato.
10. Per i boschi di querce identificati anche come habitat 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere (vedi Carta delle Aree di Interesse naturalistico), sono permessi i tagli di utilizzo e colturali finalizzati ad una conduzione verso stadi più maturi, prevedendo:
  - I. nei cedui il rilascio di un numero minimo di 95 matricine/ha, con un turno minimo di 25 anni ed una percentuale pari ad almeno il 20% di altre specie quercine caducifoglie e un altro 20% di frassini (*Fraxinus ornus* e *F. oxycarpa*) e un 10% di altre specie (tra cui *Quercus ilex*, *Ulmus minor*, *Sorbus torminalis* e *Acer monspessulanum*);
  - II. il rilascio di almeno il 10% della superficie dell'habitat ad evoluzione naturale;
  - III. nelle fustaie, al fine di favorire la rinnovazione, prevedere nella pianificazione forestale diradamenti distanziati tra loro 10-15 anni, a partire da evidenti annate di pasciona, con allungamento del turno minimo fino a 110 anni, o in alternativa, se le condizioni stagionali lo consentono prevedere tagli a buche di limitata estensione (500-700mq);
  - IV. obbligo di conservazione di alberi vetusti, di grande diametro (>50 cm diametro ad 1,30 cm da terra), dalla chioma ben conformata, soprattutto se non della specie dominante in area basimetrica, e di alberi con segni di vetustà o morte in piedi, a meno che non si tratti di fitopatie inserite in elenchi legislativi per cui sia obbligatoria la lotta fitosanitaria.
11. Nelle Aree di Tipo 1, va preservata la presenza dei prati naturali ed aree con presenze arbustive frammiste alle superfici boscate
12. Si deve prevedere il rilascio, negli eventuali interventi selvicolturali, di parte della biomassa con le caratteristiche adatte ad ospitare la presenza di entomofauna xilofaga e saproxilica.
13. Nelle aree percorse dal fuoco, in generale, si procederà secondo linee di intervento che potranno favorire lo sviluppo di biocenosi differenziate in funzione del livello di degrado; le operazioni di bonifica post-incendio dovranno essere tempestive e garantire la ripresa vegetazionale operando con mezzi adatti (pale meccaniche gommate, trattori con erpice etc.).
14. Ogni forma di utilizzazione di boschi è subordinata al regime autorizzativo di cui al RR 7/2005. A tal fine l'Ente competente al rilascio delle autorizzazioni in materia trasmette all'Ente di Gestione copia dell'istanza di taglio ai fini dell'acquisizione del preventivo nulla osta dell'Ente di Gestione.

#### **Articolo 9 - Norme per gli interventi urbanistico-edilizi nell'Ambito delle Formazioni boscate naturali e seminaturali (Unità di Gestione XIII, XIV, XV, XVI)**

1. Sugli immobili esistenti e legittimi si applica quanto stabilito all'art. 2 – Norme generali. Nella ristrutturazione edilizia sono consentiti ampliamenti inferiori al 10% del volume dei manufatti, finalizzati all'adeguamento igienico-sanitario e per l'adeguamento alla normativa per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

2. Non è consentita la nuova edificazione ad eccezione di strutture per la visita e per l'educazione ambientale. Tali strutture, il cui dimensionamento deve essere adeguatamente motivato, devono essere realizzate con materiali ecosostenibili, e prevedere impianti che consentano alle stesse, ove possibile, di essere energeticamente autonome;
3. Non è consentita la realizzazione di strutture temporanee o stagionali se non favorevolmente valutate ed autorizzate dall'Ente di Gestione.

#### **Articolo 10- Attività agro-pastorali. Promozione ed esercizio di attività agricola. Norme per gli interventi nell'Ambito Agricolo (Unità di Gestione I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII)**

1. L'EdG promuove e -per quanto possibile- cura iniziative volte ad orientare ed a sostenere l'esercizio ecocompatibile dell'agricoltura, in particolare il mantenimento delle colture tradizionali, il mantenimento e ripristino degli elementi del paesaggio rurale e la conversione biologica delle produzioni vegetali e zootecniche.
2. L'EdG si avvarrà degli strumenti previsti dalla normativa vigente per le zone agricole, al fine di favorire la piena e razionale utilizzazione delle risorse naturali e del patrimonio insediativo ed infrastrutturale esistente; salvaguardare la destinazione agricola, valorizzandone le caratteristiche ambientali, le specifiche vocazioni produttive e le attività connesse e compatibili; favorire il rilancio e l'efficienza delle unità produttive.
3. L'EdG propone ai soggetti potenzialmente interessati, una convenzione quadro da sottoporre, per l'eventuale stipulazione, che costituisce titolo di priorità per la fruizione delle misure compensative, ai coltivatori diretti od agli imprenditori agricoli singoli o associati, le cui aziende ricadono in Aree di tipo 1, avente ad oggetto, tra l'altro:
  - i. la ricostituzione e la riqualificazione dell'ambiente naturale e del paesaggio agricolo, secondo modalità e tempi concordati e garantiti dell'EdG;
  - ii. il miglioramento dei livelli di compatibilità ambientale dell'esercizio dell'agricoltura ;
  - iii. gli incentivi, i contributi e le facilitazioni che l'Ente di Gestione si impegna a fornire per sostenere la ricostruzione e la tutela dell'ambiente e la riconversione delle attività agricole.
4. Nelle aree, sottoposte a vincolo archeologico preventivamente alla realizzazione di qualsiasi opera che comporti alterazione morfologica dei luoghi come, interventi nel sottosuolo (sbanamenti, scavi, perforazioni, ecc.) ovvero mutamenti delle altimetrie esistenti (riporti di terreno, ecc) deve essere sottoposto alla Nulla Osta dell'EdG, previo parere dell'Ente sovraordinato competente in materia
5. Nelle aree sottoposte a vincolo archeologico è vietata la realizzazione di:
  - I. serre, anche mobili, senza preventivo parere della competente Sovrintendenza;
  - II. nuovi allevamenti zootecnici intensivi.

6. Eventuali interventi volti alla creazione di piccoli invasi potranno essere consentite-previo nulla osta dall'Ente di Gestione, fatte salve in ogni caso le competenze degli organi statali in materia, e solo per scopi di riqualificazione naturalistica o comunque ritenuti validi per una corretta gestione delle risorse del territorio.
7. Nelle Aree di tipo 1 e tipo 2 è consentito l'allevamento di animali per il fabbisogno familiare e agriturismo.

Nelle Aree di tipo 1 sono vietate:

8. nuove attività zootecniche, ad eccezione di quelle all'aperto relative ad attività di zootecnia sostenibile che comunque deve essere sottoposta al nulla osta dell'EdG e prevedere i criteri di allevamento correlati al benessere animale, garantire il pascolo o la libera deambulazione, ed il carico di bestiame deve essere rapportato alla superficie foraggera aziendale disponibile per un carico di bestiame massimo di 4 UBA/ha;
9. relativamente alle attività già esistenti, la realizzazione di nuovi impianti zootecnici, ad eccezione di quelli finalizzati ad una riqualificazione aziendale in termini di miglioramento della compatibilità ambientale
10. nuove attività di allevamento speciale all'aperto, quali per esempio l'itticoltura, la lombricoltura, l'apicoltura, e l'allevamento di selvaggina, se non sottoposta al-nulla osta dell'EdG.

Nelle Aree di tipo 2 le attività zootecniche sono consentite nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente.

11. Nell'ambito agricolo, con riferimento alle attività zootecniche, è vietato:
  - I. il lagunaggio;
  - II. il deposito o l'ammasso di deiezioni da utilizzare per la fertirrigazione se non conforme alle disposizioni vigenti in materia;
  - III. lo spandimento di deiezioni animali in una fascia di due metri lungo le sponde di tutti i corsi d'acqua naturali o artificiali;
  - IV. lo spandimento di deiezioni animali effettuato in assenza di un piano redatto secondo le disposizioni di legge, che individui i terreni nel Comune od in Comuni confinanti, anche non aziendali, ed indichi le modalità, i quantitativi e i tempi presunti di spandimento

### **Articolo 11 - Norme per gli interventi urbanistico-edilizi nell'Ambito Agricolo (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII)**

1. Sugli immobili esistenti e legittimi si applica quanto stabilito all'art. 2 – Norme generali

2. Per favorire la salvaguardia e lo sviluppo delle attività agricole, nelle aree di tipo 2, sono consentiti gli interventi previsti dai Piani Urbanistici e dai Piani di Utilizzazione Aziendale di cui all'art. 57 e 57bis della LR 38/97 ss.mm.ii, se compatibili con i valori tutelati dalla Riserva e del PTPR, previo Nulla Osta dell'EdG. Le nuove edificazioni previste dai PUA, consentite solo se non sono possibili ampliamenti dei fabbricati esistenti, devono comunque essere realizzate in coerenza con l'assetto paesaggistico ed ambientale dell'area, con i caratteri tipologici e architettonici tradizionali.
3. I Piani Urbanistici Comunali possono prevedere ulteriori specifiche e limitazioni agli interventi ed alle destinazioni d'uso consentiti, in relazione a studi e/o valutazioni sull'impatto sulle componenti ambientali e sull'assetto paesaggistico.
4. Al fine di favorire il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente non più funzionale alle attuali pratiche agricole, evitare ulteriore consumo di suolo per nuove edificazioni residenziali di tipologie edilizie non coerenti con un contesto agricolo, preservare l'integrità ed evitare il deterioramento di edifici agricoli di pregio, i Piani Urbanistici Comunali potranno prevedere cambi di destinazione d'uso da agricolo a residenziale di una quota-parte dell'edilizia rurale. La definizione delle modalità di variazione di destinazione d'uso per il riutilizzo del patrimonio edilizio andrà definita sulla base di linee guida andranno stabilite dall'EdG, che, al fine di preservare l'assetto del contesto agricolo del territorio, dovrà contenere valutazioni sulla consistenza complessiva del patrimonio edilizio nella Riserva e delle singole Aziende, per garantire che la sottrazione delle strutture alle attività agricole non comprometta i futuri utilizzi produttivi. Le Linee Guida, dovranno essere sottoposte al parere vincolante della Commissione di Riserva. Non potranno in ogni caso prevedere cambi di destinazione d'uso che superino il 30% della consistenza (in volumetria) del patrimonio legittimabili dell'Azienda nella RNSLR alla data di approvazione del Piano di Gestione. Inoltre dovrà essere impedita la realizzazione di successive edificazioni tramite PUA alle suddette Aziende, nella RNSLR. Tale divieto dovrà estendersi anche ad eventuali acquirenti in caso di vendita. Il cambio di destinazione d'uso potrà riguardare edifici esistenti e legittimamente realizzati alla data di approvazione del Piano di Gestione e non potrà essere previsto per eventuali nuove strutture realizzate tramite PUA successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento.
5. Per quanto riguarda l'edilizia legittimamente esistente in ambito agricolo, sono consentiti interventi finalizzati alla conservazione, alla riqualificazione ed al miglioramento della funzionalità del patrimonio edilizio, in particolare delle strutture direttamente legate alle attività produttive agricole.
6. Sono considerate compatibili le destinazioni d'uso con basso carico urbanistico: agricole, agrituristiche e relative attività integrate e complementari di cui alla LR 38/99 e ss.mm.ii, residenziali, ricettive, artigianali di servizio e studi d'artista (escludendo attività insalubri o moleste), attrezzature culturali e collettive legate alla fruizione della Riserva.

Per quanto riguarda la nuova edificazione in ambito agricolo, questa può essere consentita solo nelle aree di tipo 2. A tale limitazione si può derogare esclusivamente, con l'obiettivo di riqualificare il paesaggio e il patrimonio edilizio in termini di prestazioni energetiche e ambientali, consentendo la demolizione e ricostruzione, finanche in Area di tipo 1, senza aumento di volumetria, di manufatti legittimamente esistenti all'interno della proprietà nell'area protetta, di scarso pregio paesaggistico, purché non siano interessate aree di elevato pregio naturalistico o comunque in contrasto con i dettami dell'art. 2 della L. 394/91. Sarà cura della Commissione di Riserva valutare con particolare attenzione la sussistenza di tali requisiti. (cfr. art. 12, c. 2)

7. Le nuove costruzioni andranno realizzate in coerenza con i caratteri tipologici ed architettonici tradizionali e posizionate senza stravolgere l'assetto territoriale e paesaggistico dell'area.
8. Per favorire la fruizione e la mobilità sostenibile, sono consentiti interventi di realizzazione della rete dei percorsi ciclo-pedonali della Riserva, da realizzarsi preferibilmente tramite il ripristino e riqualificazione di tratti abbandonati ed anche mediante, qualora necessarie, modeste varianti ai tracciati esistenti ovvero tramite il ripristino e riqualificazione di tratti abbandonati, con la finalità di migliorare qualitativamente sia la fruizione sia il collegamento ecologico tra vari ambiti naturali; i tracciati devono seguire la morfologia del terreno e rispettare le caratteristiche del paesaggio agrario. I percorsi ciclopedonali dovranno essere realizzati dimensionalmente e matericamente conformi alla normativa vigente. Lungo tutti i percorsi ciclo-pedonali dovrà essere consentito il transito dei visitatori.
9. Non possono essere realizzate serre stagionali o permanenti se non autorizzate dall'EdG
10. Le serre permanenti non possono superare le seguenti superfici massime: 35% della superficie aziendale per le proprietà superiori a 3 ha e 50% per le proprietà inferiori o uguali a 3 ha;  
Non possono essere consentiti i seguenti interventi:
11. realizzazione di serre temporanee e permanenti nella fascia di 50 mt dai corsi d'acqua naturali appartenenti all'Ambito Idrografico;
12. l'avulsione di impianti colturali arborei con valore tradizionale tipici della zona;
13. nelle aree agricole di pregio archeologico e paesaggistico ricadenti nelle Unità di Gestione Malafede, Unità di gestione Prati di Monte San Paolo – Monte Cugno, Unità di Gestione Bonifica dei Romagnoli, per la parte interessata da vincoli archeologici come riportati nella tavola B del PTPR e negli Strumenti Urbanistici Comunali è consentita unicamente la prosecuzione delle attività agro-silvo-pastorali con particolare attenzione alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturalistico, ambientale, paesaggistico con recupero e valorizzazione dei beni di interesse archeologico e monumentale. Non sono consentite serre anche a carattere stagionale e allevamenti zootecnici intensivi, ad eccezione di quelli esistenti legittimi.

14. I manufatti da realizzare, di tipo non residenziale salvo che per gli allevamenti zootecnici, dovranno essere concentrati in un'area ristretta e continua di superficie necessaria alla conduzione agricola;
15. I fabbricati destinati agli allevamenti dovranno essere posti a distanza rispettosa del Regolamento locale di Igiene e non inferiore ad almeno 500 metri da eventuali sorgenti; dovranno altresì essere protetti da adeguata zona di rispetto, anche munita di recinzioni e di idonee schermature vegetali, al cui interno ricomprendere gli impianti di raccolta e trattamento dei reflui zootecnici.
16. Fermo restando ogni limitazione prevista dal presente Regolamento, e in particolare dall'art. 12, sono possibili le attività multifunzionali, secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale 5 gennaio 2018, n. 1

### Articolo 12 - Disciplina dei "Piani di Utilizzazione Aziendale"

1. Il PUA di cui all'art. 57 della l.r. 38/99 e ss. mm. e ii. e all'art. 18 della l.r. 24/98 e ss. mm. e ii. potrà prevedere, oltre quanto previsto dalle normative di settore, i seguenti interventi:
2. la realizzazione di nuove costruzioni, qualora fosse dimostrata l'impossibilità di utilizzo del patrimonio edilizio esistente, necessarie alla conduzione agricola - preferibilmente biologica o biodinamica e comunque coerente con le coltivazioni presenti tradizionalmente nell'area protetta - del fondo; tali costruzioni dovranno essere realizzate su appezzamento di pertinenza pari a minimo 5 ettari; tale superficie potrà derivare anche dalla sommatoria di più aree contigue (anche ricadenti in Area di tipo 1) e la costruzione dovrà essere realizzata nelle superfici in Area di Tipo 2; E' possibile estendere anche alle Aree di Tipo 1 i PUA delle aziende agricole. Tuttavia al fine di rispettare la normativa di tutela prevista dal DM istitutivo, sarà possibile realizzare esclusivamente in queste aree attività e interventi non in contrasto con i vincoli esistenti. A titolo esemplificativo sarà possibile prevedere nei PUA interventi edilizi sulla cubatura esistente, finalizzati anche al riuso in termini di multifunzionalità dell'azienda agricola, mentre non saranno possibili nuove costruzioni. A tale limitazione si può derogare esclusivamente, con l'obiettivo di riqualificare il paesaggio e il patrimonio edilizio in termini di prestazioni energetiche e ambientali, consentendo la demolizione e ricostruzione, finanche in Area di tipo 1, senza aumento di volumetria di manufatti legittimamente esistenti all'interno della proprietà nell'area protetta, di scarso pregio paesaggistico, purchè non siano interessate aree di elevato pregio naturalistico o comunque in contrasto con i dettami dell'art. 2 della L. 394/91. Sarà cura della Commissione di Riserva valutare con particolare attenzione la sussistenza di tali requisiti.
3. Al riguardo la nuova edificazione realizzata dovrà rispettare, oltre a quanto previsto, tutti i Criteri Ambientali Minimi previsti nello specifico dal DM 11 ottobre 2017 privilegiando le alternative e le soluzioni progettuali con minore impatto sull'ambiente, con particolare riferimento al

posizionamento e al corretto inserimento ambientale degli interventi, alla limitazione degli effetti negativi sulle componenti ambientale.

4. Il PUA oltre ad avere i contenuti dell'art. 57 della l.r. 38/99 e ss. mm. e ii. e all'art. 18 della l.r. 24/98 e ss. mm. e ii. dovrà comprendere anche una relazione dettagliata sul contesto storico archeologico e ambientale integrata da una campagna di ricognizione sul territorio.
5. il PUA può introdurre una volumetria, da localizzarsi esclusivamente nelle aree di tipo 2, da destinare interamente ad attrezzature funzionali alla conduzione agricola del fondo, e necessarie alla conservazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del fondo. Essi devono costituire un unico complesso integrato, e devono avere una o più delle seguenti destinazioni d'uso:
  - a. impianti di conservazione e lavorazione di prodotti agricoli e zootecnici;
  - b. mercati o mostre mercato di prodotti agricoli e zootecnici o di prodotti artigianali connessi alla produzione del fondo;
  - c. punti di ristoro solo se di appoggio alle attrezzature di cui al presente comma.
6. Nel caso di costituzione di nuove aziende agricole che derivino da frazionamento catastale, singole o associate, l'edificazione potrà essere consentita solo su appezzamenti di pertinenza aventi le seguenti dimensioni minime:
  - attività di ortofrutta ettari 10;
  - attività di allevamento ettari 50;
  - attività cerealicola ettari 100;
7. Per l'approvazione definitiva dei Piani di Utilizzazione Aziendale, dovrà essere acquisito il nulla osta dell'Ente di Gestione, il quale può chiedere il parere della commissione di Riserva lì dove l'intervento proposto dal PUA sia di particolare rilevanza.

### **Articolo 13 - Contenimento dei rischi da prodotti fitosanitari per l'ambiente ed interventi nell'ambito agricolo (le Unità di Gestione I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII) per la tutela del reticolo idrografico**

1. In riferimento a quanto previsto nelle *"linee guida per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti natura 2000 e nelle aree naturali protette"* del DM 10 marzo 2015, vengono previste nel presente regolamento le norme contenute nel richiamato decreto che si ritengono irrinunciabili per un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e per una riduzione dei rischi ambientali secondo quanto previsto nel DM 22 gennaio 2014 che adotta il Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (art. 6 D.lgs 150/2012).

2. E' fatto obbligo nei terreni coltivati a contatto dei corsi d'acqua di seguito elencati, di mantenere una fascia di rispetto non coltivata, esterna e contigua alla eventuale vegetazione naturale ripariale delle rive, in cui sarà interdetto ogni trattamento con prodotti fitosanitari; tale fascia di rispetto dovrà essere naturalmente inerbita, opportunamente sfalciata e dovrà avere una larghezza di:
  - a. metri 2,5 per entrambe le rive per fosso Cupino, fosso delle Pagliete, fosso dei Tre Denari (fosso di Palidoro), fiume Arrone, fosso delle Cadute; collettore generale delle acque alte, collettore generale delle acque basse ;
  - b. di metri 5 per entrambe le rive per il fiume Tevere, anche nei terreni coltivati posti all'interno degli argini maestri;
  - c. di metri 1 calcolata dalla sommità della sponda per tutti i corpi d'acqua mai asciutti (canali, fossi, lagune, stagni e laghi) non ricompresi nella lettera a) con esclusione delle canaline di scolo.
3. Sul margine a contatto tra detta fascia e il campo coltivato, nelle zone collinari, deve essere realizzato un solco di profondità di ca. 40 cm che deve essere mantenuto in efficienza per almeno 45 giorni dall'ultimo trattamento sulle colture.
4. Ai fini della conservazione degli habitat e delle specie tutelati nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette l'uso di prodotti fitosanitari che presentino in etichetta frasi di precauzione per l'ambiente (SPe, Spe1, Spe2) definite dalla Direttiva 2003/82/CE o che siano classificati pericolosi per l'ambiente (N) o contenenti le frasi di precauzione SPe3 e SPe4, andranno rispettate rigorosamente.
5. E' fatto obbligo, per la conservazione dei prodotti fitosanitari, per la preparazione delle miscele e dei loro contenitori, di prevedere adeguati sistemi e strutture di deposito che devono essere gestiti in conformità alle indicazioni riportate nella scheda dati di sicurezza completa di scenari di esposizione corrodante i prodotti medesimi, e in particolare dette operazioni devono essere effettuate in aree che consentano la raccolta di sversamenti accidentali (griglie e tombini collegati a serbatoi dedicati) e quant'altro possa impedire la contaminazione dei corpi d'acqua superficiali.
6. L'EdG favorisce l'applicazione delle tecniche agricole rispettose dell'ambiente, quali la lotta biologica e la lotta integrata, che consentano di conseguire gli obiettivi previsti dall'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento (CEE) n. 2078/92, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale, nonché la riduzione quantitativa dei fertilizzanti chimici e la loro graduale sostituzione con prodotti organici (compost di ottima qualità, letame). I singoli soggetti operatori coltivatori diretti, imprenditori agricoli, cooperative agricole, società agricole ecc.. possono aderire a sistemi di agricoltura biologica o integrata o qualunque altra misura agro ambientale, anche in prospettiva di una futura istituzione,

- ad opera dell'OdG, di un marchio di qualità con il simbolo della Riserva, in base al comma 4 dell'art. 14 presente nella già citata legge n. 394/1991, il quale valorizzi le produzioni agricole così ottenute.
7. Le norme previste nel presente articolo vengono applicate nelle more dell'approvazione di una regolamentazione su scala regionale, così come richiamato dall'art.2 del DM 10 marzo 2015.
  8. Fino a quando l'EdG, non produrrà uno studio pedologico dettagliato dei suoli ad alto e medio rischio di contaminazione della falda, l'uso di fitofarmaci nell'esercizio dell'attività agricola, per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, viene regolamentato ai sensi del piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

#### **Articolo 14 - Interventi per il risanamento ed il miglioramento della qualità delle acque superficiali: norme per gli interventi nell'Ambito Idrografico (Unità di Gestione XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII)**

1. Per il miglioramento della qualità delle acque superficiali dei corsi d'acqua, ricadenti nel presente ambito, possono:
  - a. essere realizzatigli interventi di fitodepurazione, utilizzando preferenzialmente canneti a *Phragmites australis*, nel tratto interessato dall'intervento; in tal caso l'alveo può essere risagomato per permettere la colonizzazione del canneto
2. Il livello dei corpi idrici di fossi e canali, ricompresi in tale ambito, deve essere mantenuto il più possibile costante.
3. Le opere di difesa spondale e di sistemazione idraulica vanno eseguite con modalità compatibili con l'ambiente fluviale, utilizzando le tecniche della bioingegneria. In particolare:
  - a. per le sponde soggette ad erosione vanno utilizzate ramaglia viva, graticciate con ramaglia, palizzate, difese spondali in pietrame e talee;
  - b. per le sponde soggette ad erosione ed a franamento vanno utilizzate talee vive, viminate, graticciate e gradonate;
  - c. per il recupero delle incisioni in alveo vanno utilizzate soglie di fondo vive (a cespuglio interrate, a fascine su gradonata di ramaglia viva).
4. La manutenzione delle sponde, dei corsi d'acqua ricadenti nel presente ambito, deve essere improntata alle seguenti linee d'intervento, anche quando la loro attuazione è in carico al Consorzio di Bonifica:
  - l. vanno assoggettati, annualmente, ad interventi di taglio, di sfalcio e di pulitura, da effettuare manualmente e/o con mezzi meccanici su fossi e canali, che tendono a colmarsi di fango e di vegetazione, avendo cura di non danneggiare la vegetazione e gli habitat della fauna presente, previa acquisizione del nulla osta dell'EdG;

- II. vanno realizzati, con cadenza biennale, a rotazione sui diversi tratti del corso d'acqua, interventi più consistenti, sempre assicurandosi di produrre il minor disturbo possibile alla fauna acquatica previo parere anche della Commissione di Riserva;
- III. qualora l'opera di manutenzione produca, accidentalmente, significative manomissioni dell'argine e/o della zona adiacente, la condizione preesistente va ripristinata, favorendo la rapida ripresa della vegetazione arbustiva ed arborea sostituendo -se necessario- gli esemplari danneggiati con talee. Nelle operazioni d'impianto, va data preferenza alle specie *Crataegus monogyna*, *Prunus spinosa*, *Cornus sanguinea*, *Salix alba*, *Populus alba*, *Alnus glutinosa*; nelle suddette operazioni vanno evitati gli allineamenti, mettendo a dimora i nuovi esemplari in file sfalsata, a distanza, l'uno dall'altro, di 50 centimetri; può essere favorita la colonizzazione delle specie igrofile con la piantumazione di canneti, tenendo conto che l'impianto della cannuccia di palude (*Phragmites australis*) deve avvenire sui pendii dell'argine più asciutti e che le zolle vanno piantate a distanza, l'una dall'altra, di 30 centimetri, ove sia necessaria una crescita rapida, od a maggior distanza (fino ad un metro) per una crescita a tempi più lunghi; la messa a dimora di rizomi può essere utilizzata anche per altre specie con esteso apparato radicale, quali le tife (*Typhalatifolia*, *Typhaangustifolia*) e Iris d'acqua (*Iris pseudacorus*);
5. Nella manutenzione degli alvei, dei corsi d'acqua ricadenti nel presente ambito può essere praticata la rimozione selettiva delle piante acquatiche improntata alle seguenti linee d'intervento:
  - I. in presenza di formazioni elofitiche invasive (*Typhalatifolia* e *Phragmitesaustralis*), va approfondito il letto nella parte centrale, mantenendo banchine laterali;
  - II. in presenza di una forte colonizzazione di vegetazione acquatica, si può ricorrere alla realizzazione di fasce di vegetazione arborea e/o arbustiva che produca forte ombreggiamento, riducendo così il fenomeno della colonizzazione;
  - III. qualora si renda necessario eliminare la vegetazione acquatica, si può ricorrere al drenaggio parziale dell'alveo, mantenendo una striscia di piante acquatiche su una sola sponda oppure su sponde alternate;
  - IV. eventuali risagomature delle sponde, se consentite, debbono riguardare una sola sponda e per tratti continui, con sviluppo non superiore ai 100 metri, lasciando inalterati tratti di almeno 15 metri di lunghezza, in modo da consentire la ricolonizzazione delle biocenosi acquatiche dei tratti modificati; il lato sul quale intervenire va scelto in base al valore naturalistico delle formazioni vegetazionali esistenti ed alla stabilità delle sponde. L'intervento va eseguito da valle verso monte, consentendo alla fauna acquatica la migrazione verso valle. In alcuni tratti, vanno realizzate banchine laterali, di altezza variabile, che permettano la colonizzazione delle specie vegetali semisommerse e sommerse e della fauna ripariale; a tal fine, è necessaria l'acquisizione di una

- fascia di terreno a ridosso del canale che permetta di arretrare la sponda e di creare la banchina. Il gradino al piede della scarpata di riva deve rimanere sommerso, anche nel periodo estivo di magra;
- V. in fossi e canali con flusso idrico superficiale non costante e con una portata estiva molto ridotta, possono essere create -sul letto in corrispondenza con confluenze con fossi affluenti - buche che permettano la sopravvivenza degli organismi nel periodo estivo.
6. Al fine di rafforzamento la funzione di corridoio ecologico dell'ambito idrografico l'EdG favorisce interventi di riqualificazione e di recupero ambientale
7. Per gli interventi di competenza del Consorzio di Bonifica, L'Ente di Gestione potrà rilasciare un Nulla Osta comprensivo riferito a una serie di interventi idraulici, sulla base della programmazione annuale di detto Consorzio.

### **Articolo 15 – Norme per gli interventi urbanistico-edilizi nell'Ambito Idrografico (XVII, XVIII, XX, XXII, XIX, XXI)**

1. Nell'Ambito idrografico non sono consentiti interventi di nuova edificazione;
2. Sugli immobili esistenti e legittimi si applica quanto stabilito all'art. 2 "Norme generali"; Nella ristrutturazione edilizia l'aumento della volumetria è consentito ai soli fini igienico-sanitari; sono inoltre consentiti gli interventi necessari per garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro e quelli necessari a garantire il deflusso delle acque in caso di piena.
3. E' consentita la realizzazione di attraversamenti dei corsi d'acqua e di approdi, secondo quanto specificato dalle NTA del PTPR art.35 (protezione dei corsi delle acque pubbliche), nonché di percorsi per la mobilità lenta (ciclabile-pedonale), anche provvisti di passerelle in legno o altro materiale compatibile.

#### **In particolare per l'UdG XX:**

- a. Lungo le sponde è consentita la permanenza delle attività di cantieristica navale e rimessaggio in concessione, con una gestione comunque attenta al mantenimento e potenziamento della vegetazione ripariale residua. Sono inoltre consentite, utilizzando le volumetrie preesistenti e legittime, destinazioni d'uso diverse quali quelle relative ad attività culturali, ricreative, sportive e del tempo libero, di ristorazione, e didattica ambientale senza che questa nuova eventuale destinazione d'uso necessiti di nuove infrastrutture a terra o prospiciente l'acqua.
- b. Non è considerata compatibile con gli obiettivi di tutela della Riserva l'ulteriore artificializzazione delle sponde e degli argini, ad eccezione degli attraversamenti dei corsi d'acqua e di approdi

finalizzati alla fruizione della riserva, con particolare riferimento all'accessibilità delle aree archeologiche

### Articolo 16 - Norme per gli interventi nel Sistema Insediativo

L'ambito insediativo è composto dall'insieme dei beni immobili di seguito elencati, così come individuati nel cap. 7.1.5 della Relazione Generale del Piano di Gestione:

- Sistema dei beni di interesse storico-monumentale-archeologico;
- Sistema insediativo storico (borghi e immobili di valore storico, culturale e testimoniale della Bonifica)
- Sistema dell'edificato spontaneo/in evoluzione;
- Sistema dei servizi pubblici e privati e delle aree produttive;

1. In generale sugli immobili esistenti si applica quanto stabilito all'art. 2 – Norme Generali, se non diversamente specificato di seguito.
2. In generale possono essere consentiti interventi di nuova costruzione come previsto dall'art. 4 – Norme integrative per le Aree di tipo 2, se non diversamente specificato di seguito.
3. La destinazione d'uso dei suoli e dei fabbricati deve essere indicata nei progetti edilizi e nei piani urbanistici. Le destinazioni d'uso consentite sono quelle previste dagli strumenti urbanistici comunali.
4. Il cambiamento di destinazione d'uso può riferirsi alle categorie d'uso principali (residenziale, non residenziale, produttiva e agricola.) Esso può sussistere anche quando non comporti opere fisiche ed edilizie.
5. Il cambiamento di destinazione d'uso, anche in assenza di opere edilizie, deve essere compatibile con le destinazioni urbanistiche, paesistiche e con quelle previste dal Piano di Gestione della Riserva per la tipologia di Ambito specificato nel seguito , ed è sempre subordinato al rilascio del Nulla Osta dell'EdG quando:
  - a. Comporta opere edilizie su immobili di valore storico, culturale e testimoniale;
  - b. Comporta l'introduzione di una destinazione d'uso a maggiore carico urbanistico, ovvero con aumento del fabbisogno di standard urbanistici, che possa avere ripercussioni negative sull'ambiente.
6. Gli interventi previsti sul patrimonio edilizio della Riserva possono essere consentiti esclusivamente su edifici legittimi.
7. Agli immobili di valore storico, culturale e testimoniale, della bonifica, con particolare riguardo all'edilizia rurale individuata nella Carta dell'Agro, negli strumenti di pianificazione comunali, nel PTPR (borghi e beni singoli identitari dell'architettura rurale – art.44 NTA), o da specifici studi approvati dall'EdG della Riserva si applica sempre quanto previsto dal successivo articolo anche se ricadenti in altri Ambiti;
8. Negli strumenti urbanistici comunali possono essere previste nuove destinazioni d'uso se compatibili con gli interventi consentiti e se non comportano maggiori impatti sull'assetto paesaggistico circostante. Possono altresì essere previsti interventi di riqualificazione finalizzati a migliorare la qualità architettonica/paesaggistica e le prestazioni energetiche/ambientali degli edifici.

9. Gli interventi edilizi devono comunque assicurare il pieno rispetto delle esigenze di tutela ambientale delle aree agricole circostanti e delle aree di maggior pregio naturalistico. Le modificazioni ambientali e paesistiche prodotte dagli interventi da realizzare, dovranno essere oggetto di specifica analisi, contenente valutazioni sulla compatibilità delle trasformazioni proposte, in rapporto alle finalità di tutela ambientale della Riserva, in particolare se limitrofe ad aree di tipo 1, e le misure compensative degli effetti prodotti .
10. Nel **Sistema dei servizi pubblici e privati**, oltre a quanto disposto all'art. 2 – Norme generali, possono essere consentiti:
  - a. Relativamente agli impianti di compostaggio, depuratori o altri impianti con impatti sull'ambiente e sul paesaggio, interventi volti alla manutenzione ed al recupero edilizio ed interventi finalizzati a migliorarne l'inserimento ambientale e paesaggistico, in particolare se l'utilizzazione della struttura è per attività informative e/o didattiche legate alla Riserva stessa .
  - b. Relativamente agli Impianti sportivi, qualora le strutture esistenti necessitino di implementazioni, queste, laddove il PTPR lo consenta, potranno essere concesse unicamente per strutture a raso e per i servizi indispensabili a queste nuove strutture (servizi igienici, magazzini, spogliatoi). Qualsiasi intervento dovrà prevedere opere di compensazione ambientale, quale la messa a dimora di alberi, arbusti, siepi, da concordare con l'EdG, in modo da essere compatibili con l'assetto florovegetazionale dell'area e tali da compensare l'impatto generato dalle nuove realizzazioni.
  - c. Relativamente ai campeggi, eventuali interventi di ristrutturazione edilizia, finalizzati alla riqualificazione delle strutture, potranno essere autorizzati sulla base di un progetto complessivo che integri gli interventi sulle strutture con la tutela e riqualificazione del patrimonio naturale, in particolare di quello boschivo. Relativamente alla potenziale di recettività delle strutture di Camping, si indica quale capacità massima di carico quella indicata all'art. 5 del RR 18/2008, corrispondente a un numero non superiore a 70 equipaggi per ettaro (1 equipaggio è uguale convenzionalmente a 4 persone che utilizzano una singola piazzola e vi soggiornano; La piazzola è l'area riservata all'uso esclusivo di un equipaggio munito di propri mezzi di pernottamento, con una superficie minima non inferiore a 40 metri quadrati, eventualmente dotata di un'utenza elettrica.).
  - d. Relativamente alle **aree produttive** per la lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e per le attività zootecniche, interventi finalizzati alla manutenzione e ristrutturazione degli edifici esistenti e, nelle aree di tipo 2, l'ampliamento delle volumetrie disponibili.)

## Articolo 17 - Norme per gli interventi sull'edilizia di valore storico, culturale e testimoniale

1. Per quanto riguarda l'edilizia di valore storico, culturale e testimoniale individuata nella Carta dell'Agro, negli strumenti di pianificazione comunali e/o nel PTPR (borghi e beni singoli identitari dell'architettura rurale – art.44 NTA), o da specifici studi approvati dall'EdG della Riserva, si applica sempre quanto previsto dal presente articolo anche se ricadenti in altri ambiti o inseriti in

un altro sistema insediativo, salvo più restrittive misure eventualmente previste dalla strumentazione urbanistica vigente.

2. Gli interventi dovranno essere improntati alla conservazione delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e dimensionali dell'edificio, con esclusione degli interventi di rinnovamento di parti strutturali che non siano finalizzate al mantenimento e al consolidamento delle strutture originali, nonché alla conservazione di elementi di valore storico-architettonico eventualmente presenti nell'organismo edilizio.
3. Sono vietati gli interventi che comportino: - realizzazione di nuovi balconi; - ampliamento dei balconi esistenti; - chiusura dei balconi o delle logge con qualsiasi tipo di infisso; - realizzazione di nuove aperture con forme, materiali e dimensioni estranei alla tradizione;
4. Possono essere consentiti interventi (in Aree di tipo 1 e 2):
  - i. di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo (ai sensi dell'art.3 del DPR 380/2001) finalizzati a rendere l'edificio medesimo atto allo svolgimento delle destinazioni d'uso per esso consentite, di ristrutturazione edilizia che non comportino ampliamenti fuori sagoma/volume con le seguenti eccezioni:
    - ampliamenti necessari all'adeguamento igienico-tenologico nel limite massimo previsto dagli strumenti urbanistici che non dovranno alterare i caratteri originari degli edifici;
    - ampliamenti necessari all'adeguamento funzionale per manufatti della bonifica destinati a servizi o impianti tecnologici (edifici scolastici, idrovore, etc). I cambi di destinazione d'uso devono essere compatibili (servizi pubblici, servizi culturali – educativi) o comunque strettamente finalizzati a servizi per la Riserva);
5. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono subordinati all'approvazione di un piano di recupero redatto ai sensi dell'art. 27 della legge 457/78, ove previsto dagli strumenti urbanistici comunali.
6. Sono considerate compatibili le seguenti destinazioni d'uso con basso carico urbanistico: agricole e relative attività integrate e complementari di cui alla LR 38/99, residenziali - ricettive ed artigianali di servizio (escludendo attività insalubri o moleste), servizi pubblici, attrezzature culturali e collettive legate alla fruizione della Riserva. Restano fatte salve eventuali destinazioni diverse previste dagli strumenti urbanistici.
7. il frazionamento di unità immobiliari è ammesso nei limiti e nei modi previsti dagli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto dell'assetto complessivo delle sistemazioni esterne e dei connotati tradizionali e tipologici degli edifici.
8. Tutti gli interventi devono:

- j. avvenire nel rispetto delle caratteristiche costruttive, dei colori, dei materiali e delle tipologie dell'architettura tradizionale della bonifica;
  - k. essere improntati alla conservazione delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e dimensionali dell'edificio;
  - l. essere improntati, ove possibile, alla conservazione dei materiali/finiture/elementi (infissi, pluviali etc.) caratteristici dell'edilizia della bonifica. Ove necessaria la sostituzione questa deve avvenire con materiali uguali; sono ammessi altri materiali esclusivamente nel caso in cui simulino perfettamente quelli originari.
9. Gli interventi di rinnovamento di parti strutturali sono consentite solo se finalizzate al mantenimento e al consolidamento delle strutture originali, all'adeguamento sismico, nonché alla conservazione di elementi di valore storico-architettonico eventualmente presenti nel manufatto edilizio;
10. Tutti gli interventi devono tendere, ove possibile:
- m. all'eliminazione delle superfetazioni, soprattutto se realizzate, con materiale disomogeneo e precario e al ripristino delle originarie proporzioni planivolumetriche;
  - n. al ripristino delle originarie finiture/materiali/elementi caratterizzanti l'edilizia storica della bonifica.
11. E' vietato:
- o. alterare o eliminare gli elementi decorativi originari presenti in facciata;
  - p. realizzare elementi decorativi estranei ai caratteri architettonici originari;
  - q. posa in opera di infissi con materiali estranei alla tradizione;
  - r. ove possibile, rimuovere pavimentazioni originali di tipo tradizionale; quando sono presenti semplici tracce essi vanno ripristinati secondo il modello originale.
  - s. La realizzazione di nuove inferriate e ringhiere dovrà avvenire con semplici elementi in ferro a sezione quadra o tonda, senza introduzione di elementi decorativi in contrasto con la tradizione locale.
12. Gli elementi puntuali (edicole, fontane, abbeveratoi, lavatoi, portali, muretti di contenimento o di cinta in pietra, cippi confinari, lapidi storiche, ecc.) vanno mantenuti e/o ripristinati con materiali ed elementi consoni. Essendo elementi qualificanti il paesaggio, proprietari e conduttori delle proprietà sono tenuti alla buona e costante manutenzione degli spazi sopra citati. L'intervento sugli stessi si dovrà effettuare con le cautele del restauro in osservanza a quanto previsto dai criteri generali d'intervento.
13. Particolare attenzione va posta gli interventi che comportino:
- a) l'eliminazione e la modificazione sostanziale di aie e di slarghi ubicati tra gli edifici;

- b) l'impiego di specie vegetazionali non autoctone, né appartenenti alla tradizione locale;
  - c) l'impiego di elementi e materiali per i quali non sia nota la compatibilità chimica, fisica e meccanica con gli elementi e materiali originari;
  - d) la riduzione delle superfici permeabili.
14. Per edifici storici fortemente alterati, e/o già parzialmente demoliti, o in grave stato di fatiscenza, di cui sono note, (attraverso documentazione storica, catastale, fotografica, ecc.) le caratteristiche originarie può essere consentito, l'intervento di ripristino tipologico che dovrà prevedere la valorizzazione degli aspetti architettonici mediante:
- a. il ripristino dei collegamenti verticali e orizzontali;
  - b. il ripristino ed il mantenimento della forma, dimensioni e dei rapporti fra unità edilizie preesistenti ed aree scoperte;
  - c. il ripristino di tutti gli elementi costitutivi del tipo edilizio quali: partitura delle finestre, ubicazione degli elementi principali e particolari elementi di finitura.
15. Qualora l'intervento di ripristino tipologico interessi edifici già parzialmente demoliti ed esistano situazioni di pericolo derivanti dallo stato di fatiscenza dell'immobile, e si renda pertanto necessaria la demolizione di parti più o meno estese dell'edificio, potrà essere inoltrata apposita istanza, corredata da relazione statica redatta da un tecnico competente. In tale caso potrà essere autorizzata la demolizione totale o parziale dell'edificio, prescrivendo se necessario speciali cautele o modalità esecutive e/o l'impiego degli stessi materiali preesistenti per l'eventuale ricostruzione.
16. La ricostruzione deve avvenire utilizzando tecniche e materiali analoghi a quelli originari secondo quanto indicato nel regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio.

### **Articolo 18 - Norme per le modalità di esecuzione degli Interventi ed opere di carattere edilizio e infrastrutturale**

1. Per interventi di nuova costruzione, qualsiasi sia la loro ubicazione, consistenza e destinazione d'uso e per la manutenzione e recupero del patrimonio edilizio esistente, vigono i seguenti indirizzi:
2. in tutti gli interventi in qualsiasi misura devono essere impiegati materiali non suscettibili di indurre effetti dannosi per le persone o per l'ambiente;
3. in tutti gli interventi devono essere adottate soluzioni per garantire la migliore efficienza energetica e in particolare l'eliminazione di ponti termici (intonaci termici, pannelli isolanti a base di fibre naturali ecc);
4. per impermeabilizzare e coibentare le pareti devono essere usati prodotti naturali ecologici e non volatili in quanto costituiti da microfibre;

5. per impermeabilizzare e coibentare il solaio devono essere usate guaine traspiranti o aerare il pacchetto di solaio sottostante;
6. tutte le murature devono essere intonacate con malte a base di calce idraulica, senza alcuna aggiunta di cementi e la rasatura finale deve essere realizzata con inerti di granulometria fine tale da riprendere le finiture tipiche della tradizione locale;
7. la tinteggiatura delle pareti esterne deve essere effettuata con prodotti traspiranti a base di calce aerea o calce idraulica o silicati o silossani;
8. le colorazioni sono realizzate con pigmenti a base di terre naturali;
9. le acque piovane possono essere convogliate in cisterna completamente interrata, con uno strato di terreno vegetale di almeno 40 cm sulla copertura;
10. I serbatoi di combustibili devono essere completamente interrati e con uno strato di terreno vegetale di almeno 40 cm sulla copertura;
11. gli interventi edilizi devono essere orientati quanto più possibile all'utilizzo di tecnologie volte al risparmio energetico, all'utilizzo delle energie rinnovabili, e realizzati secondo i principi della bioarchitettura ai sensi delle leggi e dei Regolamenti regionali vigenti;
12. L'EdG promuove interventi realizzati secondo i criteri di sostenibilità previsti da sistemi di certificazione volontaria, quali il protocollo ITACA, EMAS, LEED.
13. Allo scopo di salvaguardare le popolazioni di Chirotteri e di Uccelli di interesse conservazionistico, gli interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, su edifici in abbandono devono essere preceduti da un sopralluogo condotto da tecnici dell'Ente Gestore, che potrà avvalersi anche del supporto di altri Enti. Nel caso di presenza accertata di uno o più esemplari di Chirotteri o di Uccelli di interesse conservazionistico, l'Ente Gestore promuove accordi con i soggetti proprietari al fine di intraprendere azioni utili ad evitare danni a tali animali.
14. È consentita l'installazione di piccoli impianti per la produzione di energie alternative, purché la messa in opera di tali impianti sia improntata a criteri di reversibilità, comporti minimi movimenti di terra, sia inserita nell'ambiente tramite un insieme di opere a basso impatto edilizio.
15. Gli enti gestori possono redigere in modo congiunto o, in considerazione delle diverse peculiarità del territorio in modo distinto, abachi e disciplinari specifici riferiti a singole tematiche con la finalità di fornire indicazioni sui caratteri tipologici e costruttivi ovvero modalità operative. L'approvazione di tali abachi /disciplinari è subordinata all'acquisizione del parere Commissione di Riserva;

## Spazi aperti di pertinenza degli edifici (in Aree di tipo 1 e 2)

1. E' consentita la realizzazione dei seguenti interventi negli spazi aperti di pertinenza degli edifici:
  - a) Per le pavimentazioni esterne devono prediligersi materiali permeabili posati a secco direttamente sul terreno, l'uso di conglomerati cementizi è da evitare, limitandolo comunque a superfici contenute. Sono ammesse pavimentazioni in ghiaia e pavimentazioni in conglomerati di terre rinforzate. Sono ammesse eccezioni a quanto stabilito alla presente lettera, per le pavimentazioni strettamente funzionali alle attività di servizio pubblico-privato nonché a particolari lavorazioni agro-silvopastorali, purché inserite nei PUA.
  - b) Gli elementi di arredo esterno agli edifici – quali fontane, panchine ed altro – devono essere realizzati secondo tipologie e forme idonee ad inserirsi nel paesaggio circostante.
  - c) A corredo degli edifici e all'interno delle loro aree di pertinenza è consentita la messa a dimora unicamente di piante ad habitus arboreo ed arbustivo di popolazioni locali di specie autoctone. L'uso di specie esotiche è possibile in luoghi in cui è documentabile la preesistenza delle stesse, oppure è desumibile dal contesto architettonico, purché non si tratti di specie invasive o allergeniche.
  - d) È ammesso l'impianto di filari di siepi, a segnare limiti di proprietà o percorsi pedonali, purché realizzati con specie di popolazioni locali di specie autoctone.
  - e) L'illuminazione esterna deve essere limitata allo stretto I punti illuminanti dovranno essere rivolti verso il basso, opportunamente schermati per evitare dispersioni verso il cielo, e non potranno utilizzare lampade a luce fredda, nel rispetto della normativa esistente in materia di inquinamento luminoso (L.R. 23/2000)
    - a) La realizzazione di nuovi porticati e tettoie in muratura è ammessa secondo le tipologie presenti in loco.
    - b) Sono consentite strutture tipo "pergolato" in legno.
    - c) E' consentita l'installazione di antenne semplici o paraboliche, utilizzando comunque soluzioni di mitigazione dell'impatto visivo.

## Articolo 19 - Infrastrutture, viabilità e mobilità leggera

1. In generale nel territorio della Riserva è vietato realizzare nuove ferrovie e strade, fatta eccezione per la viabilità locale, che non interferisca con elementi di elevato pregio naturalistico.. La realizzazione di eventuali nuove infrastrutture, esclusivamente in aree di Tipo 2, previste da Piani di carattere sovraordinato richiede il Nulla Osta dell'EdG e il parere della Commissione di Riserva, che si esprime sulla compatibilità ambientale degli interventi con il contesto naturale in cui si collocano, definendo i tracciati e le opere di mitigazione e compensazione.

2. Negli interventi relativi a infrastrutture, viabilità, e mobilità lenta dovrà operarsi secondo criteri di sostenibilità ambientale e paesaggistica, avendo cura, ove possibile, di:  
manutenere le sistemazioni arboree (filari, gruppi arborei) e arbustive esistenti, eliminando le specie arboree e arbustive infestanti;  
introdurre fasce vegetazionali (connessioni verdi), marciapiedi, piste ciclabili e – se funzionali alla Riserva – piccole aree di sosta;  
prevedere soluzioni tecnologiche finalizzate a migliorare le prestazioni ambientali in termini di inquinamento luminoso, di trattamento delle acque e di utilizzo di materiali ecocompatibili.
3. I parapetti stradali devono essere del tipo in muratura tradizionale o del tipo ligneo. E' vietata la realizzazione di muri e manufatti stradali in cemento a vista se non utilizzato per soluzioni architettoniche di pregio. Sono fatte salve le norme in materia di sicurezza sulla circolazione stradale. I nuovi interventi di consolidamento dei versanti e delle scarpate devono essere realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica.
4. La rete stradale carrabile che attraversa o costeggia il territorio della Riserva può essere sottoposta dall'Ente di Gestione ad una verifica dei livelli di inquinamento atmosferico e acustico.
5. Sulla base di tale verifica, l'Ente redige un piano di abbattimento dei livelli di rumore nell'ambiente naturale, indicando alle competenti autorità le caratteristiche degli interventi da realizzare.
6. Gli interventi per la realizzazione di eventuali parcheggi – ove consentiti - dovranno essere indirizzati ad evitare quanto più possibile il consumo di suolo e la sua impermeabilizzazione, ad eccezione di quelli di grandi dimensioni per i quali è necessario attenersi alle norme per il contenimento dell'inquinamento delle componenti acqua e suolo, e prevedere pertanto superfici impermeabili con sistemi di convogliamento delle acque di prima pioggia verso specifici impianti disoleatori.
7. Le piste ciclabili andranno attrezzate in maniera differente a seconda che si trovino in aree urbane (con adeguata illuminazione e segnaletica stradale) e aree naturali (senza illuminazione o se necessario con illuminazione a luce calda di piccola potenza, a livello del terreno).
8. L'EdG può autorizzare la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali (in Aree di tipo 1 e 2) prevedendo prioritariamente il riutilizzo di percorsi esistenti (strade interpoderali, sentieri), con apposizione di segnaletica verticale. Sono consentiti i lavori di adeguamento strettamente necessari alla messa in sicurezza, da attuare compatibilmente con il carattere extraurbano (naturale, agricolo) delle aree attraversate.
9. Può essere consentita la realizzazione di ponti ciclo-pedonali per riconnessione tra tratti di piste ciclabili o percorsi ciclo-pedonali, da realizzare con il minimo impatto sulla vegetazione ripariale e sul paesaggio, il più possibile lontano dalla foce. In zona 1 e in tutte le aree naturalistiche le piste e i percorsi ciclopedonali devono essere realizzate in terra battuta, o in legno naturale, o in materiale plastico riciclato simil-legno, o altri materiali ecocompatibili, prevedendo anche passaggi più stretti

dei m. 2,70 stabiliti come larghezza minima dalla normativa vigente, laddove le caratteristiche naturali del luogo non consentano il rispetto di tale parametro.

10. L'EdG può autorizzare la realizzazione di nuovi sentieri ed il miglioramento dei tracciati esistenti, sulla base di valutazioni sugli effetti degli interventi sull'ambiente. Sono favoriti gli interventi di manutenzione dei sentieri, funzionali a garantire un'adeguata percorribilità agli escursionisti, nonché, ove consentito, il transito a biciclette, mezzi a due ruote a propulsione elettrica ed equini.

## SEZIONE III – ALTRE DISPOSIZIONI

### Articolo 20 - Marchi e logo della Riserva

1. Il logo della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano è scelto da entrambi i Comuni Enti gestori entro un anno dall'entrata in vigore del Piano e Regolamento e dovrà essere utilizzato in tutte le attività e atti di comunicazione verso l'esterno, nonché identificare tramite adeguata tabellazione il perimetro della Riserva.

2. A norma dell'art. 14, comma 4, della legge n. 394/91 l'Ente di Gestione può concedere con specifici provvedimenti l'uso del marchio e della denominazione "Riserva Naturale Statale del Litorale Romano", a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità della Riserva.

3. Coloro che, in possesso dei requisiti di cui al successivo comma, intendono utilizzare il marchio e la denominazione "Riserva Naturale Statale del Litorale Romano", sono tenuti a presentare un'istanza scritta all'Ente di Gestione specificando il tipo d'uso, la destinazione e la modalità di utilizzo che si intende attuare.

4. L'Ente di Gestione può concedere a titolo gratuito, sulla base di apposita convenzione, l'uso del marchio e della denominazione a prodotti e servizi che derivano da attività economiche o commerciali ubicate all'interno del territorio della Riserva, che rispettino le normative in campo ambientale e le specifiche norme di settore e che siano coerenti con le finalità istitutive della Riserva. A tale scopo, gli Enti di Gestione in modo congiunto, individuano in apposito Disciplinare i requisiti cui è subordinata la concessione del marchio e della denominazione.

5. All'istanza di richiesta di concessione del marchio e della denominazione, è necessario allegare dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti dall'Ente di Gestione, ovvero il rispetto delle normative in campo ambientale e le specifiche norme di settore.

5. Il soggetto beneficiario dovrà garantire adeguata visibilità al marchio e alla denominazione.

6 L'Ente di Gestione può revocare a suo insindacabile giudizio e in relazione alla gravità della violazione, la concessione dell'uso del marchio e della denominazione per i seguenti motivi:

- a) inosservanza delle norme del presente Regolamento;
- b) inosservanza delle normative in campo ambientale o a specifiche norme di settore;
- c) attività in contrasto con le finalità istituzionali della Riserva.

7 Eventuali responsabilità di natura civile, penale e fiscale per l'utilizzo del marchio o della denominazione, anche derivanti dall'uso non autorizzato, sono esclusivamente a carico del soggetto terzo, sollevando l'Ente di Gestione da ogni responsabilità.

8. Nel caso di concessione del marchio e della denominazione per manifestazioni o eventi, l'utilizzo è esclusivamente collegato all'iniziativa specifica e solo per il periodo corrispondente.

### Articolo 21 - Gestione della fauna

1. Le attività di gestione della fauna terrestre ed acquatica, comprese le introduzioni, le reintroduzioni ed i ripopolamenti nonché eventuali attività necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente Gestore, dovranno avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente Gestore, sentito il parere vincolante della Commissione di Riserva, sulla base di progetti e piani di intervento particolareggiati che ne illustrino le motivazioni, le metodologie, l'efficacia ed i costi.
2. I piani di controllo numerico della fauna dovranno essere preventivamente approvati dalla Commissione di Riserva e potranno essere attuati esclusivamente dal personale dipendente dall'Ente Gestore o da soggetti da esso autorizzati, in conformità di quanto stabilito dall'art. 11 comma 4 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. Eventuali catture di animali a scopo di studio e ricerca scientifica dovranno essere autorizzate dall'Ente Gestore e, per quanto concerne uccelli e mammiferi, dovranno essere attuate secondo quanto previsto dall'art. 4 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157.
4. Eventuali catture a scopo di studio e ricerca scientifica di specie animali ricomprese nell'allegato D del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, potranno essere autorizzate, anche in deroga, secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

### Articolo 22 – Indennizzo dei danni da fauna selvatica

Ferma restando l'entrata in vigore di eventuali adeguamenti della normativa statale di recepimento del Regolamento UE n.1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che regola gli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, ai fini dell'espletamento dei procedimenti amministrativi inerenti l'indennizzo dei danni da fauna selvatica, gli Enti gestori dovranno, avvalendosi di apposita modulistica, raccogliere una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, debitamente sottoscritta dal soggetto richiedente e attestante il possesso dei seguenti requisiti d'accesso e il rispetto dei limiti di erogazione nel triennio previsti dal regime di aiuto *de minimis*:

1. qualifica di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del c.c. e l'iscrizione nel registro delle imprese (Partita IVA), con particolare riferimento alla figura del coltivatore diretto e dell'imprenditore agricolo professionale (IAP), attraverso la verifica del fascicolo unico aziendale sul portale SIAN;
2. regolarità della posizione previdenziale contributiva (DURC);
3. avvenuta richiesta e eventuale ottenimento di aiuti in regime di *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli;
4. rispetto dei limiti di erogazione nel triennio (15.000 euro) previsti dal regime di aiuto *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli;

Inoltre, preventivamente alla trasmissione del rendiconto annuale al MATTM, nonché all'erogazione dell'indennizzo stesso, gli Enti gestori dovranno attraverso il portale SIAN, provvedere per ciascun indennizzo alle verifiche in merito al rispetto dei prerequisiti e dei limiti di erogazione nel triennio previsti dal regime di aiuto *de minimis* (15.000 euro) di cui al punto precedente.

Il procedimento amministrativo potrà essere completato con l'erogazione dell'indennizzo a seguito del trasferimento delle risorse agli Enti gestori da parte del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare.

### Articolo 23 - Esercizio della pesca

1. Ai fini della conservazione della fauna ittica, nei corsi d'acqua della Riserva è vietata la pesca:
  - a) delle seguenti specie ittiche, inserite nella Direttiva Habitat 92/43/CEE Allegato II, ratificata con D.P.R. del 8 settembre 1997, n. 357: storione (*Acipensersturio*), barbo tiberino (*Barbustiberinus*), lampreda di mare (*Petromyzonmarinus*), lampreda di fiume (*Lampetrafluviatilis*), cobite (*Cobitistaenia*), cagnetta (*Salaria fluviatilis*), alosa (*Alosafallax*) e nono (*Aphaniusfasciatus*); gli individui accidentalmente catturati, dovranno essere immediatamente rilasciati, cercando di limitare il più possibile eventuali danneggiamenti;
  - b) nei tratti ricadenti in Area di Tipo 1 del fosso Cupino, del fosso delle Cadute-Rio Palidoro, del fosso delle Pagliete-Tre Denari, del fiume Arrone, del Canale Allacciante di Maccarese (nel tratto compreso tra le Vasche di Maccarese e la confluenza del fosso Fianello), del collettore generale delle acque alte, del collettore generale delle acque basse, e nelle acque delle Vasche di Maccarese, dello stagno di Focene, della laguna di Coccia di Morto, del Lago Traiano, dello stagno costiero del Centro Habitat Mediterraneo (CHM Idroscalo di Ostia) e degli stagni del Meandro di Spinaceto.  
Limitatamente all'anguilla (*Anguilla anguilla*) andranno applicate le norme previste nella L.R. 87 del dicembre 1990 s.m.i. e le indicazioni del Piano Regionale sulla specie (cfr DGR 160/2010).
2. E' vietata l'introduzione e il ripopolamento di specie ittiche alloctone, di novellame misto, di provenienza da aree non appartenenti ai bacini idrici centro-italiani.

### Articolo 24 - Navigabilità

1. E' consentita la navigazione sul Fiume Tevere e sul canale navigabile, rispettivamente, da Capo due Rami fino al ponte 2 Giugno e da Capo due Rami fino alla foce, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge.
2. Sono consentiti nuovi approdi, finalizzati alla fruizione ricreativa della Riserva, al servizio delle aree archeologiche e della navigabilità del Tevere previo Nulla Osta dell'Ente di Gestione, su presentazione di progetti accompagnati da specifica analisi ambientale oltre che del necessario SIP, ai sensi dell'art. 35 delle NTA del PTPR; tali approdi potranno essere realizzati con il minimo impatto sulla vegetazione ripariale e in punti già serviti dalla viabilità esistente, senza comportare la realizzazione di nuovi tracciati

3. Gli approdi esistenti, previo parere dell'Ente di Gestione e degli enti competenti, potranno essere migliorati a condizione che siano realizzate specifiche opere di compensazione ambientale o risanamento del fiume e di miglioramento della libera percorribilità dell'argine.

## Articolo 25 - Interventi sui Beni Culturali

### 1. Aree archeologiche

Le aree dichiarate sottoposte a vincolo archeologico ai sensi del DL 22 gennaio 2004, n.42 indicati all'art.2 comma 2 restano sottoposte a tutte le disposizioni di tutela contenute nella Legge stessa.

Quanto non di competenza del ministero del MIBACT, ai sensi dell'art.2 comma 2 del decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42, relativo ad interventi di trasformazione, dovrà essere preventivamente concordato con l'Ente Gestore della Riserva.

Saranno avviate attività di concertazione tra la Soprintendenza competente per il territorio e l'EdG finalizzate ad armonizzare le attività di tutela e salvaguardia del patrimonio storico monumentale con la fruizione del Parco Archeologico.

### 2. Manufatti di interesse storico - archeologico:

Premesso quanto enunciato dall'art.30 del DLgs n.42/04 "Obblighi Conservativi", nello specifico per quel che riguarda i manufatti di interesse sono consentiti interventi manutenzione ordinaria, di consolidamento statico e di restauro, nonché tutte le opere inerenti alla ricognizione allo studio, ed alla valorizzazione di iniziativa della competente Soprintendenza previo accordo con l'Ente Gestore.

### 3. Edifici di interesse storico-monumentale

Si tratta di edifici vincolati ai sensi DLgs 22 gennaio 2004, n.42, art. 10 comma 5.

In essi, subordinatamente alle prescritte autorizzazioni (art. 21, 22, 23 DLgs n.42/04), sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo, con adeguamento dei servizi igienici e tecnologici

## Articolo 26 - Cartellonistica e insegne

1. Lungo tutte le strade ed in tutte le aree della Riserva è vietata l'apposizione di cartellonistica pubblicitaria ed il rinnovo delle concessioni esistenti, al di fuori dei centri abitati, perimetrati ai sensi del codice della strada; è fatta eccezione per la cartellonistica direzionale relativa a servizi e attività ricadenti nel territorio della Riserva per la quale è necessario l'acquisizione del Nulla Osta dell'Ente gestore
2. E' ammessa la cartellonistica finalizzata ad attività e servizi della Riserva, di informazione e divulgazione didattica dei valori della Riserva stessa. La cartellonistica dovrà essere realizzata e posizionata in modo da non generare impatti paesaggistici e ambientali

3. I cartelloni relativi ad obblighi di avvisi di sicurezza (per esempio il divieto di balneazione o la balneazione non sorvegliata) andranno collocati esclusivamente nei punti di accesso e non ripetuti lungo le aree di pregio. I cartelli in eccesso dovranno essere rimossi.
4. E' prevista l'apposizione di insegne relative a servizi privati presenti nella Riserva (esercizi commerciali, attività varie ecc.), previo Nulla Osta dell'Ente di gestione, al fine di uniformarne le tipologie secondo la definizione di un'immagine coordinata individuata e fornita dall'Ente di Gestione.
5. E' vietata l'apposizione di insegne luminose al di fuori dei centri abitati perimetrati ai sensi del codice della strada, ad eccezione di quelle per gli esercizi che devono rispondere per norma a determinati requisiti di visibilità (distributori di carburante, farmacie, ecc) che sono comunque consentiti.

#### Articolo 27 - Arredo urbano e recinzioni

1. Sono ammessi elementi di arredo urbano lungo le strade ed i percorsi della Riserva relativi a reti (corpi illuminanti su pali ecc.) e di servizio (pensiline ecc.) previo Nulla Osta dell'Ente di Gestione, al fine di rendere adeguato l'arredo uniformandone le tipologie.
2. In Aree di tipo 1 e 2 è consentita la realizzazione di recinzioni, nel rispetto del contesto paesaggistico, da attuarsi prioritariamente con la tecniche tradizionali, per la protezione dei giardini, delle pertinenze degli edifici-attività, nonché delle superficie agro-silvo-pastorali, secondo le seguenti caratteristiche:
  - a. elementi arborei ed arbustivi ed elementi di importanza ecologica: siepi, frangivento, boschetti o altre tipologie documentate tipiche delle sistemazioni agrarie tradizionali;
  - b. recinzioni in legno;
  - c. l'impiego di rete metallica a maglia quadrata e pali in legno o in metallo, con esclusione dei manufatti di cemento prefabbricato, direttamente infissi nel terreno, ove possibile, senza la realizzazione di fondazione per la protezione degli edifici può essere consentita la realizzazione di recinzioni in muratura, secondo le tecniche tradizionali;
  - d. laddove necessario la recinzione deve presentare delle interruzioni alla base della dimensione minima di cm. 30(larghezza) x cm.30(altezza) ogni 50 ml. di muro al fine di consentire il passaggio alla piccola fauna;
  - e. sono favorite recinzioni elettrificate mobili per la prevenzione dei danni da fauna selvatica, che possono essere installate e utilizzate senza l'acquisizione del Nulla Osta ;
  - f. le recinzioni non devono in alcun modo ostacolare il transito lungo i sentieri di pubblico utilizzo o gravati da servitù di passaggio .

3. Sono vietate le recinzioni di fondi agricoli salvo quelle destinate a protezione dell'edificato, degli allevamenti di animali, quelle lungo le viabilità, quelle a protezione delle aree boschive, aree umide o di macchia, realizzate con i criteri di cui al comma precedente fatta eccezione per quelle in muratura.

#### **Articolo 28 - Valorizzazione dei beni di interesse culturale**

Sono altresì favorite ed incentivate le azioni e gli interventi di valorizzazione compatibile del patrimonio culturale (Art.6 comma 1, 2, Art.111-113; 115 Dlg.s n.42/04) anche al fine di ampliare il sistema culturale e quindi l'offerta fruibile sul territorio protetto. Le iniziative possono essere inquadrare anche nell'ambito di accordi tra pubblico e privato nel garantire una maggiore accessibilità dei beni (Artt.38, 104, Dlgs.n.42/04) anche nel caso di proprietà pubblica del bene (art. 102, Dlgs.n.42/04). L'Ente di Gestione oltre ad avere parte attiva nei processi sopraindicati può proporsi come soggetto di collegamento tra istanze di valorizzazione provenienti dal territorio e i soggetti pubblici a cui compete la tutela dei BB.CC.

#### **Articolo 29 - Patrimonio culturale immateriale**

Nell'ambito di quanto evidenziato come "espressione di identità culturale collettiva" (Art.7 del Dlgs n.42/04) nella categorizzazione UNESCO, rientrano evidenze direttamente ed implicitamente legate al territorio (es. luoghi dell'uccisione di Salvo D'Acquisto e di Pier Paolo Pasolini) o altro di tipo evocativo (Stele di Kindu ecc.) che concorrono a definire un contenuto fortemente connotato da valorizzare. Così come il notevole contributo dato dal territorio nell'ambito delle scelte operate nel corso della produzione cinematografica nazionale ed internazionale quale location d'eccezione. Non ultima la considerazione di un territorio inscindibilmente connotato dalla storicizzazione del viaggio, sin dal sorgere delle infrastrutture repubblicane – imperiali romane con il rapporto con il Mediterraneo all'aeroporto internazionale. Si tratta di valori che si devono considerare nell'ambito di scelte e strategie di tutela e promozione.

#### **Articolo 30 - Fruizione della Riserva**

1. La fruizione, oltre a quanto di seguito specificato, deve essere indirizzata al godimento dei beni e dei servizi forniti dalle componenti naturali e del paesaggio agroecosistemico, nonché alla valorizzazione compatibile del patrimonio culturale, archeologico e rurale caratterizzanti la Riserva
2. Gli interventi finalizzati alla fruizione della Riserva (ad esempio: strutture ricettive e ristorazione, strutture che prevedono attività ricreative, culturali, didattiche, sportive ecc.), ed in particolare le strutture/infrastrutture pubbliche (ad esempio: spazi espositivi, strutture per la fruizione della Riserva, percorsi ciclo-pedonali ecc.) andranno realizzati secondo quanto previsto dalla normativa di

settore, accessibili a persone con disabilità e conformemente alla normativa inerente il superamento delle barriere architettoniche, e quanto più possibile aderenti ai principi della progettazione inclusiva.

3. i Punti di entrata (Porte della Riserva) disporranno di un punto informativo e dove possibile di una struttura fissa in legno per ospitare il personale e i materiali informativi. Si potranno eventualmente riadattare edifici già esistenti. Sono esclusi, per espletare tale funzione, nuovi edifici in muratura e strutture impattanti.
4. Per favorire la mobilità alternativa l'EdG promuove la connessione tra i luoghi della fruizione con la rete del trasporto pubblico e sulla rete ciclo-pedonale. In corrispondenza dei luoghi della fruizione andrà favorita la presenza di spazi adeguati dotati di rastrelliere per il deposito delle biciclette e di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli. In prossimità delle spiagge, per ridurre l'afflusso di automobili sul litorale, andranno previsti in zone interne parcheggi e servizi navette.
5. L'accesso alla Riserva, limitatamente alle aree pubbliche, se non altrimenti specificato è libero. L'Ente di Gestione, in relazione a particolari e motivate esigenze, può variare e limitare, con specifici provvedimenti, le modalità di accesso, transito e sosta lungo le strade, consentendo eventualmente apposite deroghe;
6. Le manifestazioni sportive o culturali, non riconducibili a feste-manifestazioni d'interesse locale, compatibili comunque con la presenza dei vincoli della RNSLR, che prevedono un afflusso concentrato e straordinario di persone, anche per brevi periodi, in aree naturali e seminaturali in Ambito Agricolo, Ambito Costiero, e delle Formazioni Boscate necessitano di una specifico Nulla Osta dell'Ente Gestore. In ogni caso l'Ente di Gestione può variare e limitare, con specifici provvedimenti, tali manifestazioni;
7. sono vietate le manifestazioni sportive nelle aree di Tipo 1 di Ambito Costiero, Unità di Gestione IX, X, XI, nel periodo tra aprile e luglio, particolarmente sensibile per la riproduzione del Fratino (*Charadrius alexandrinus*); in tale periodo è inoltre severamente vietato portare i cani sulla spiaggia senza guinzaglio, effettuare la pulizia del litorale con mezzi meccanici e l'approdo con mezzi nautici a motore ;
8. sono vietate le manifestazioni e le attività sportive o eventi gastronomico-culturali nelle aree di Tipo 1 di Ambito Agricolo, Unità di Gestione I, IV, V, caratterizzate da incolti, prati da sfalcio e prati-pascolo nel periodo maggio e giugno, al fine di non disturbare le aree di caccia per diverse specie di rapaci di interesse comunitario.
9. Per favorire la fruizione e la mobilità sostenibile, sono consentiti interventi di realizzazione della rete dei percorsi ciclo-pedonali della Riserva, da realizzarsi anche mediante, qualora necessarie, modeste varianti ai tracciati esistenti ovvero tramite il ripristino e riqualificazione di tratti abbandonati, con la finalità di migliorare qualitativamente sia la fruizione sia il collegamento

ecologico tra vari ambiti naturali; i tracciati devono seguire la morfologia del terreno e rispettare le caratteristiche del paesaggio agrario. I percorsi ciclopedonali dovranno essere realizzati dimensionalmente e matericamente conformi alle norme sul superamento delle barriere architettoniche, ai percorsi ciclopedonali e agli spazi aperti al pubblico. Lungo i percorsi ciclopedonali dovrà essere consentito, in accordo con la proprietà, il transito dei visitatori.

### **Articolo 31 - Sostenibilità della cantieristica negli interventi edilizi**

1. L'EdG promuove anche in fase di cantiere la sperimentazione di materiali nuovi e tecniche edilizie all'avanguardia, la sperimentazione di soluzioni sempre meno impattanti, considerando l'intero ciclo di vita del prodotto.
2. Nel cantiere devono essere adottate misure finalizzate alla riduzione e controllo dei fenomeni legati alla produzione e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi, terre e rocce da scavo, acque di scavo, acque di lavaggio, acque di scarico e reflue, stoccaggio di prodotti pericolosi, emissioni in atmosfera, emissioni acustiche, emissioni di campi elettromagnetici significativi, fibre artificiali e vetrose, utilizzo di prodotti chimici.
3. –In caso di interventi particolarmente complessi e/o ricadenti in aree particolarmente sensibili l'Ente Gestore può richiedere, a corredo dell'istanza, un elaborato riportante indicazioni sulla gestione sostenibile del cantiere, dettagliato in proporzione alla rilevanza dell'intervento.

### **Articolo 32 - Interventi sul verde pubblico**

1. Nella gestione del verde pubblico caratterizzato dalla presenza di formazioni vegetazionali naturali di maggior pregio, significatività e rappresentatività prevedere con particolare attenzione la limitazioni alla diffusione di specie alloctone invasive e programmare interventi di contenimento ed eradicazione
2. i manti erbosi e le aree verdi devono essere gestite e progettate in modo da escludere o minimizzare l'uso di prodotti chimici e da evitare il rischio di inquinamento genetico e la propagazione di specie vegetali invasive;
3. la pulizia e la raccolta dei rifiuti devono essere svolti secondo i criteri della raccolta differenziata disposti dal gestore RSU;
4. i consumi idrici devono essere limitati al minimo indispensabile attraverso la somministrazione efficiente dell'acqua necessaria ed alla minimizzazione degli sprechi.

### Articolo 33 - Attività di campeggio e pic-nic

1. Il campeggio di transito di camper, autocaravan e caravan è consentito all'interno della Riserva, solo nelle aree attrezzate individuate con apposita segnaletica dall'Ente di Gestione.
2. Al di fuori delle aree di cui al comma 1 e ad esclusione delle Aree di tipo 1 , possono essere autorizzati attendamenti temporanei all'aperto, solo qualora organizzati per finalità educative, didattiche, sportive, religiose o sociali, da parte di enti o associazioni che svolgono attività educative e sociali in attuazione dei loro fini statutari.
3. Il Nulla Osta per le attività di cui al precedente comma 2, è rilasciata dall'Ente gestore territorialmente competente secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Sono comunque vietati:
  - t. il taglio e il danneggiamento della vegetazione arborea ed arbustiva salvo in caso di comprovata necessità;
  - u. qualsiasi movimentazione del terreno, salvo la realizzazione del solco per la raccolta delle acque meteoriche intorno alle tende. Al termine del campeggio è fatto obbligo di ripristinare lo stato iniziale dei luoghi.
  - v. l'utilizzo di generatori elettrici a motore.
4. L'attività di pic-nic è vietata laddove espressamente indicato da apposita cartellonistica. Non è consentito:
  - w. accedere o sostare nelle praterie, nelle aree boschive e negli ambienti naturali di proprietà pubblica, uso pubblico o aperti al pubblico, con qualunque veicolo a motore termico;
  - x. danneggiare alberi e vegetazione erbacea ed arbustiva;
  - y. abbandonare rifiuti di ogni genere al di fuori degli appositi contenitori;
  - z. accendere fuochi o usare fiamme libere al di fuori degli spazi predisposti

## SEZIONE IV –DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE E CONTROLLO

### Articolo 34 - Strumenti degli Enti di Gestione

1. Gli Enti gestori possono redigere in modo congiunto o, in considerazione delle diverse peculiarità del territorio in modo distinto, abachi e disciplinari specifici riferiti a singole tematiche con la finalità di fornire indicazioni sui caratteri tipologici e costruttivi ovvero modalità operative . L'approvazione di tali abachi /disciplinari è subordinata all'acquisizione del parere Commissione di Riserva;

### Articolo 35 - Organismo di controllo - Commissione di Riserva

1. La Commissione di Riserva vigila sul funzionamento e la gestione unitaria della riserva a tal fine:

- a. esprime un parere vincolante ed obbligatorio circa i “piani delle attività”, di durata triennale la cui elaborazione ed attuazione è affidata ai Comuni di Roma e Fiumicino, ciascuno per il territorio di rispettiva competenza;
- a. assicura il controllo di gestione della Riserva Naturale attraverso il monitoraggio annuale tecnico/amministrativo, valutazione e reporting al MATTM, delle relative attività dei due Enti Gestori;
- b. esprime un parere vincolante per gli interventi di cui all’art 35 nonché su specifica richiesta degli Enti Gestori, in relazione al rilascio di nulla osta di particolare complessità. La richiesta del parere della Commissione presentate dall’Ente Gestore per interventi non contemplati nell’art. 34 “Parere della Commissione” deve essere esplicitamente motivata; tali motivazioni dovranno poi essere richiamate anche nel nulla osta.
- c. La Commissione di Riserva tiene periodiche consultazioni con gli Enti di Gestione e con le Associazioni ambientaliste e culturali e i portatori di interesse economico attivi nel territorio della RNSLR.

### Articolo 36 - Parere della Commissione

1. In conformità a quanto previsto dall’art. 8 del Decreto istitutivo, è previsto che l’Ente di Gestione rilasci nulla osta previo parere vincolante della Commissione di Riserva, nei seguenti casi:
  - a. *i nuovi strumenti urbanistici generali o attuativi;*
  - b. *i seguenti nuovi interventi di rilevante trasformazione del territorio:*
    - *le opere di mobilità;*
    - *le opere fluviali e litoranee;*
    - *le opere tecnologiche: elettrodotti, gasdotti, acquedotti, pozzi, captazioni, depuratori, ripetitori ed assimilabili;*
    - *la modificazione del regime delle acque, ad eccezione degli interventi necessari per la tutela della pubblica incolumità, per la corretta conduzione dei fondi agricoli e per il perseguimento delle finalità della riserva;*
  - c. *la realizzazione di nuovi edifici ed in generale gli interventi di nuova costruzione;*
  - d. *il cambio di destinazione d’uso (riferito alle categorie d’uso principali residenziale, non residenziale, produttiva e agricola) degli edifici esistenti all’interno dell’ambito agricolo, o inerenti immobili appartenenti all’edilizia di valore storico, culturale e testimoniale, individuati nella Carta dell’Agro, negli strumenti di pianificazione comunali e/o nel PTPR, ovvero sugli immobili appartenenti ai beni culturali;*
2. L’elenco di cui al comma 1 lettera b) è indicativo e non esaustivo; non sono invece ritenuti interventi di rilevante trasformazione del territorio le opere o i lavori che, pur rientrando nelle

categorie su indicate, risultano di modesta entità e tali da non modificare i caratteri costitutivi del contesto paesistico-ambientale o della singola risorsa.

3. Nelle aree di Tipo 1, il parere della Commissione è necessario per gli abbattimenti delle alberature costituenti filari, nelle aree boscate, e per gli esemplari, anche se isolati, tutelati dalla vigente normativa in materia;
4. Il parere della Commissione è necessario per gli interventi miranti al recupero ambientale ed alla conservazione della qualità naturalistica delle aree e dei beni culturali ed ambientali.
5. Il parere della Commissione è inoltre necessario lì dove espressamente richiamato negli altri articoli del presente regolamento.
6. Il parere della Commissione di riserva è reso nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, dell'Ente Gestore. La richiesta da parte dell'Ente Gestore del parere della Commissione di Riserva deve essere comunicata per conoscenza anche al titolare dell'istanza. Qualora la Commissione di Riserva, per esigenze istruttorie debba richiedere integrazioni, il termine di cui sopra può essere interrotto per una sola volta e, in tal caso, il parere deve essere reso definitivamente entro per 15 giorni dal ricevimento della documentazione integrativa. L'Ente Gestore entro i 15 giorni successivi al ricevimento del parere, rilascia il proprio Nulla Osta al mittente dell'istanza.

#### **Articolo 37 - Nulla Osta dell'Ente Gestore**

1. Il termine "autorizzazione" utilizzato nel DM istitutivo è da intendersi analogo al "nulla osta" di cui all'art. 13 della L. 394/1991; pertanto al fine di non generare confusione con il termine applicato al provvedimento autorizzativo finale di competenza delle Amministrazioni Comunali, si utilizzerà nel presente Regolamento il termine "nulla osta" in riferimento al regime autorizzativi di cui agli art. 8 e 9 del DM.
2. Se non diversamente indicato negli altri articoli del presente Regolamento, gli interventi individuati nei successivi commi sono esclusi dall'acquisizione del Nulla Osta.
3. nelle Aree di Tipo 1 e 2 gli interventi di manutenzione ordinaria (art. 3 lettere a) DPR 380/01 e s.m.i.;
4. nelle Aree di Tipo 2:
  - a. gli interventi di manutenzione straordinaria (art. 3 lettere b) DPR 380/01 e s.m.i.), ad eccezione:
    - l. degli interventi che comportino modifiche esterne e/o frazionamenti agli immobili appartenenti all'edilizia di valore storico, culturale e testimoniale, individuati nella Carta dell'Agro, negli strumenti di pianificazione comunali e/o nel PTPR o da specifici studi approvati dall'EdG della Riserva;

- II. degli interventi che comportino l'aumento delle superfici impermeabili o semipermeabili tali da determinare trasformazione effettiva dei luoghi o, anche potenzialmente, disturbo alle componenti biotiche e perturbazione dei processi ecologici;
- b) gli interventi di restauro e risanamento conservativo (art. 3 lettere c) DPR 380/01 e s.m.i.) ad eccezione degli interventi che determinino il cambio di destinazione d'uso (riferito alle categorie d'uso principali residenziale, non residenziale, produttiva e agricola);
- c) gli interventi di ristrutturazione edilizia (art. 3 lettere d) DPR 380/01 e s.m.i.), ad eccezione di quelli i che comportino:
- I. aumento di superficie utile e/o volumetria;
  - II. demolizione e ricostruzione;
  - III. introduzione di destinazioni produttive o a maggior carico urbanistico, ovvero con aumento del fabbisogno di standard urbanistici
  - IV. cambio di destinazione d'uso (riferito alle categorie d'uso principali residenziale, non residenziale, produttiva e agricola) o modifiche esterne agli immobili appartenenti all'edilizia di valore storico, culturale e testimoniale, individuati nella Carta dell'Agro, negli strumenti di pianificazione comunali e/o nel PTPR o da specifici studi approvati dall'EdG della Riserva o ad immobili ricadenti in ambito agricolo;
  - V. la realizzazione di volumi accessori e pertinenze (es. piscine, box auto ecc);
5. Relativamente alle reti stradali/ciclopedonali, ai sottoservizi e agli impianti tecnologici sono esclusi dall'obbligo dell'acquisizione del nulla osta:
- I. nelle Aree Tipo 1 e 2 gli interventi di manutenzione ordinaria;
  - II. nelle sole Aree di Tipo 2 anche gli interventi di manutenzione straordinaria;
6. Sono esclusi dall'obbligo dell'acquisizione del nulla osta i seguenti interventi sulla vegetazione se ricadenti in Area Tipo 2:
- III. estirpazione di arbusti ad esclusione degli esemplari, anche se isolati, tutelati dalla vigente normativa in materia.
  - IV. interventi finalizzati a favorire lo sviluppo equilibrato delle piante, ovvero:
    - a. la potatura di contenimento secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno;
    - b. la spalcatura con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura;
    - c. la spollonatura al piede con taglio al colletto di polloni e ricacci.
7. Sono esclusi dall'obbligo dell'acquisizione del nulla osta nelle Aree Tipo 1 e 2 gli abbattimenti o estirpazione di piante da frutto.

8. Oltre a quanto stabilito dal presente regolamento, qualunque tipo di intervento/attività che possa comportare trasformazione sostanziali dei luoghi o, anche potenzialmente, disturbo alle componenti biotiche e perturbazione dei processi ecologici, deve essere obbligatoriamente sottoposto all'acquisizione preventiva del Nulla Osta da parte dell'Ente di Gestione il quale può avvalersi del parere vincolante della Commissione di Riserva
10. Per l'ottenimento del Nulla Osta le istanze e la relativa documentazione tecnica, devono essere presentate presso gli Uffici preposti del Comune (Ente Gestore) territorialmente competente.

### **Articolo 38 - Sorveglianza**

La sorveglianza, all'interno del territorio della Riserva, è esercitata :

- dai "Carabinieri Tutela Ambiente", nelle forme e nei modi stabiliti dall'art.21 della L. 394/91, anche attraverso apposita istituzione di un Comando Territoriale per l'Ambiente dei Carabinieri dedicato alla Riserva
- da altre forze di Polizia i cui appartenenti rivestano la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi del C.P.P.;
- a seguito di apposita convenzione con la Regione Lazio, dal personale di sorveglianza delle aree naturali protette regionali di cui all'art.25 della LR 29/97.

### **Articolo 39 - Efficacia ed Attuazione**

1. Il Piano di Gestione ed il Regolamento della Riserva entrano in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana)

2. Con l'entrata in vigore del Regolamento, tutte le norme e le disposizioni di carattere regolamentare emanate dall'Organismo di Gestione nelle more dell'approvazione del Piano di Gestione e del Regolamento, sono abrogate.

2. Il Piano e il Regolamento possono essere modificati con la procedura di cui all'art. 6 del DM 29.03.1996.

### **Articolo 40 - Rapporto con gli altri strumenti di pianificazione**

1. Entro 3 anni dall'adozione del Piano e relativo Regolamento della Riserva, i Comuni di Roma e Fiumicino adeguano i propri strumenti di pianificazione alle previsioni in essi contenute. Tale termine è ritenuto congruo per consentire ai Comuni Enti gestori di predisporre la pianificazione comunale conforme al Piano di Gestione.
2. Nell'arco temporale tra l'adozione del Piano e relativo Regolamento e l'adeguamento degli strumenti di pianificazione da parte dei Comuni, le disposizioni in essi contenute prevalgono su quelle dei Comuni che sono tenuti alla loro applicazione.

### **Articolo 41 - Sanzioni**

1. La violazione delle norme del presente Regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 30 della L. 394/91, fatte salve le sanzioni previste dalle altre normative di settore.

2. L'Ente di Gestione può disciplinare con specifici provvedimenti il procedimento per la irrogazione e la gestione delle sanzioni amministrative nei modi previsti dalla legge n. 689/1981 .

4. L'Ente di Gestione ha facoltà di costituirsi parte civile nei procedimenti penali per l'inosservanza delle norme del presente Regolamento, nonché in procedimenti civili e penali per il risarcimento del danno ambientale ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006, n 152.

#### **Articolo 42- Norme speciali e di salvaguardia**

1. Gli specifici provvedimenti per la ulteriore disciplina delle attività, previsti dal presente Regolamento, sono approvati dall'Ente di Gestione previo parere obbligatorio della Commissione di Riserva.

2. Fino all'entrata in vigore del presente Regolamento attuativo e per quanto non esplicitamente trattato nel presente Regolamento, restano in ogni caso, in vigore le norme di salvaguardia di cui all'art. 7 del Decreto del Ministro dell'ambiente 29 marzo 1996 di istituzione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano.